

## Scheda di notifica delle modifiche richieste

STATO MEMBRO: ITALIA REGIONE: TOSCANA

1. Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione TOSCANA approvato con comunicazione C (2007) 4664 del 16/10/2007
2. Base giuridica delle modifiche Articolo 6, paragrafo 1 lettera c) del Reg. CE 1974/2006

### MODIFICHE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE:

- **Modifiche alla parte generale paragrafo 3.2 «Le strategie scelte per affrontare i punti di forza ed i punti di debolezza»**

### 3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche*

Le modifiche proposte sono finalizzate esclusivamente a correggere delle imprecisioni dovute a meri errori materiali e incongruenze nel testo.

### 4. *Descrizione delle modifiche proposte*

Si chiede di modificare la tabella di cui al paragrafo 3.2 «Le strategie scelte per affrontare i punti di forza ed i punti di debolezza», «Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale», obiettivo prioritario «riduzione dei gas serra», OS 9. «Promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili», secondo quanto segue:

Misure correlate	Finalità
111. Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione (art. 21)	Per promuovere e diffondere le conoscenze relative alle pratiche che garantiscono il risparmio energetico e alle tecniche di produzione di energia rinnovabile
114. Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali (art. 24)	Per supportare le imprese nelle azioni finalizzate al risparmio energetico e alla produzione di energia rinnovabile
121. Ammodernamento delle aziende agricole (art. 26)	La misura sostiene investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia rinnovabile
122. Migliore valorizzazione economica delle foreste (art. 27)	Permette di acquisire attrezzature per la produzione di biomasse da utilizzare per la produzione di energie
123. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (art. 28)	La misura sostiene investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia rinnovabile
125. Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (art. 30)	Consente di potenziare la produzione di energia e di razionalizzarne l'impiego
221. Imboschimento di terreni agricoli (art.43)	Per sostenere l'impianto di colture arboree per la produzione di biomassa a fini energetici

223. Imboschimento di superfici non agricole	Idem c.s.
311. Diversificazione verso attività non agricole (art. 53)	Consente la diversificazione anche verso la produzione di energie rinnovabili
321. Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale (art. 56)	Sostiene la realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia termica da biomasse

Si chiede inoltre di integrare il testo vigente di cui al paragrafo 5.3.2.2 «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali», prima parte, dopo l'ultimo punto elenco («- incentivando l'uso di legna ottenuta da foreste gestite in modo sostenibile in sostituzione dei combustibili fossili e la produzione di biomasse forestali da impianti dedicati») con quanto segue:

«Per quanto riguarda il disposto del comma 2 dell'art. 48 del Reg. CE n. 1698/05, si chiarisce che le misure di prevenzione degli incendi boschivi riguarderanno le aree classificate ad alto e medio rischio in base al Piano Operativo Antincendi Boschivi della Regione Toscana redatto ai sensi dell'articolo 74 della L.R. 39/00 e successive modifiche ed integrazioni.»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Nessun effetto

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Nessuna implicazione

- **Modifiche alla parte generale paragrafo 3.2 «Le strategie scelte per affrontare i punti di forza ed i punti di debolezza»**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Le modifiche proposte sono finalizzate ad inserire fra le misure che contribuiscono al raggiungimento dell'Obiettivo prioritario «Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturale», obiettivo specifico (OS) 6. «Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate» anche la misura 215 «Pagamenti per il benessere degli animali», di cui viene richiesta l'attivazione nelle presente documento.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

Si chiede di integrare la tabella di cui al paragrafo 3.2 «Le strategie scelte per affrontare i punti di forza ed i punti di debolezza», «Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale», dell'Obiettivo prioritario «Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturale», obiettivo specifico (OS) 6. «Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate», secondo quanto segue:

Misure correlate	Finalità
111. Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione (art. 21)	Per promuovere e diffondere le conoscenze relative alle pratiche che garantiscono la conservazione della biodiversità e la difesa degli ambienti naturali
114. Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali (art. 24)	Per supportare le imprese nelle azioni finalizzate alla conservazione della biodiversità
211. Indennità a favore di agricoltori delle zone montane (art. 37)	Per sostenere l'attività agrozootecnica nelle zone marginali, come garanzia di mantenimento di un ambiente diversificato
212. Indennità a favore di agricoltori delle zone svantaggiate caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (art. 37)	
214. Pagamenti agroambientali (art. 39)	Per diminuire l'impatto delle pratiche agricole e per promuovere un'attività agricola sostenibile, (con particolare riferimento ai metodi biologici di produzione). Con la misura si sostiene anche la conservazione del patrimonio genetico di interesse agricolo e zootecnico
215. Pagamenti per il benessere degli animali (art. 40)	La misura è finalizzata a sostenere il miglioramento degli ambienti di allevamento e le condizioni di detenzione e trasporto degli animali allevati
216. Investimenti non produttivi agricoli (art. 41)	Per interventi finalizzati a favorire la biodiversità nelle aree agricole
227. Investimenti non produttivi forestali (art. 49)	Idem c.s. per le foreste
221. Imboschimento di terreni agricoli (art.43)7	Sostiene la costituzione di aree boschive e la rinaturalizzazione
223. Imboschimento di superfici non agricole	Idem c.s.
226. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi (art. 48)	La misura può servire a proteggere i boschi e ricostituire le foreste danneggiate
323. Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	Sostiene la redazione di piani di gestione per le zone

(art. 57)	Natura 2000 e la progettazione di corridoi ecologici per raccordare tali zone
-----------	---

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

L'inserimento della misura 215 tra quelle che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo specifico 6 produce dei cambiamenti anche nelle parti di riepilogo e di raccordo del PSR vigente. Tali modifiche saranno successivamente riportate nel testo del PSR.

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Nessuna implicazione

- **Modifiche alla parte generale – 5.2 Disposizioni comuni a tutte o più misure**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

La modifica proposta al sottoparagrafo «Anticipi» di cui al paragrafo 5.2.8 «Altri requisiti generali» è dettata dalla constatazione che i GAL, in quanto società appositamente costituite per operare per conto della Regione Toscana nella programmazione e gestione dei fondi comunitari loro assegnati nell'ambito dell'Asse 4 Leader del PSR, non dispongono di risorse proprie per la copertura delle spese derivanti dalle attività demandate dalla misura 4.3.1 "Costi di gestione, acquisizione di competenze e animazione", in quanto tali attività comportano esclusivamente oneri a loro carico.

Si ritiene quindi, che la percentuale di anticipo da concedere ai GAL, possa essere elevata fino a completa copertura della quota annuale di contributo prevista nel piano finanziario di ciascun GAL approvato con DGRT n. 216 del 25/3/2008; è da tenere presente che tale anticipo non è comunque rendicontabile dall'organismo pagatore ai fini del PSR 2007-2013 finché non viene accertato un importo di spesa effettivamente sostenuta corrispondente ad un contributo di pari entità dell'anticipo.

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.2 «Disposizioni comuni a tutte le misure», sottoparagrafo 5.2.8 «Altri requisiti generali», secondo capoverso del punto «Anticipi», secondo quanto segue:

«Per l'Asse 4 Leader, con riferimento l'attuazione della Misura 421 "Cooperazione transnazionale e interterritoriale", della Misura 431" Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione" e per i progetti realizzati a regia diretta ai GAL potranno essere erogati anticipi pari al 100% dell'importo ammesso a contributo a seguito di presentazione di garanzia fidejussoria pari al 110% dell'anticipo da erogare. Le spese relative all'anticipo erogato saranno rendicontabili solo successivamente alla effettiva utilizzazione da parte dei GAL.»

### **5. *Effetti attesi dalle modifiche***

#### **5.1. *Effetti sull'attuazione del programma***

La concessione dell'anticipazione totale dell'annualità della misura 431 «Costi di gestione, acquisizione di competenze e animazione», come riportata nel piano finanziario di ciascun GAL, in analogia con quanto già previsto nell'attuazione della I.C. Leader Plus, permette alle società GAL di ridurre il margine di esposizione finanziaria; si ricorda inoltre che, secondo quanto previsto dall'art. 71.3.b) del Reg. CE n. 1698/2005, gli interessi passivi non sono ammissibili a contributo del FEASR, il che comporterebbe un ulteriore aggravio finanziario per le società GAL.

#### **5.2. *Effetti sugli indicatori***

Le modifiche proposte non impattano sulla quantificazione degli indicatori.

### **6. *Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale***

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

## **7. Implicazioni finanziare delle modifiche**

Le modifiche proposte non hanno implicazioni finanziarie.

## **Modifiche alla misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

Le modifiche sono dovute alla necessità di specificare le condizioni di accesso alla misura nel caso di insediamento del giovane imprenditore agricolo in una nuova impresa condotta in forma societaria nonché ad maggior allineamento della scheda di misura al Reg. CE n. 1974/06 di attuazione del Reg. CE n. 1698/05.

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di modificare ed integrare il testo vigente di cui al paragrafo 5.3.1.1.2 «Insediamento di giovani agricoltori», sottoparagrafo 4 «Descrizione della misura e articolazione interna», secondo quanto segue:

«La misura consiste nella concessione di un sostegno in forma di una tantum ai giovani, di età inferiore a 40 anni, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, assumendosi la piena responsabilità o corresponsabilità giuridica, civile e fiscale dell'azienda agricola.

Il primo insediamento può avvenire in qualità di:

#### **a) *Titolare dell'impresa agricola individuale***

Nel caso in cui il giovane si insedi come titolare di impresa agricola individuale si considera primo insediamento l'acquisizione per la prima volta della partita IVA come produttore agricolo e l'iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale imprese agricole, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA). L'eventuale precedente possesso di partita IVA e/o iscrizione alla CCIAA per l'esercizio di attività diverse da quella sopra contemplata, non costituiscono pregiudizio per l'ammissibilità della domanda. Ai fini della determinazione della data di insediamento fa fede la data meno recente fra quella di presentazione della domanda di iscrizione nel registro delle imprese e quella di attribuzione della partita IVA. Il primo insediamento deve avvenire dopo la presentazione della domanda di premio e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ammissione al finanziamento.

#### **b) *Amministratore/legale rappresentante di società di persone di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola***

Nel caso di insediamento in una società di persone di nuova costituzione avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, il giovane deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore/legale rappresentante della società per tutta la durata dell'impegno pari a cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e dimostrare di possedere almeno il 20% del capitale sociale. Ai fini della determinazione dell'insediamento del giovane fa fede la data dell'atto costitutivo della società che lo nomina amministratore. L'insediamento deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ma non oltre 12 mesi dalla data di ammissione al finanziamento. Per società di nuova costituzione si intende l'acquisizione per la prima volta della partita IVA come società agricola e l'iscrizione al Registro delle imprese, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA).

#### **c) *Amministratore/legale rappresentante di società di capitale di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola***

Nel caso di insediamento in una società di capitale di nuova costituzione avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, il giovane deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore/legale rappresentante per tutta la durata dell'impegno pari a cinque anni dalla data dell'insediamento e dimostrare di possedere almeno il 20% del capitale sociale. Ai fini della determinazione dell'insediamento del giovane fa fede la data dell'atto costitutivo della società che lo nomina amministratore. L'insediamento deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ma non oltre 12 mesi dalla data di ammissione al finanziamento. Per società di nuova costituzione si intende l'acquisizione per la prima volta della partita IVA come società agricola e l'iscrizione al Registro delle imprese, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA).

**d) Presidente o membro del consiglio di amministrazione di cooperativa di conduzione di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola**

Nel caso di insediamento in una società cooperativa di conduzione di nuova costituzione avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, il giovane deve sottoscrivere una quota del capitale sociale ed esercitare pieno potere decisionale assumendo il ruolo di presidente o membro del consiglio di amministrazione per tutta la durata dell'impegno pari a cinque anni dalla data dell'insediamento. Ai fini della determinazione dell'insediamento del giovane fa fede la data dell'atto costitutivo della cooperativa che lo nomina presidente o membro del consiglio di amministrazione. L'insediamento deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di premio ma non oltre 12 mesi dalla data di ammissione al finanziamento. Per società cooperativa di nuova costituzione si intende l'attribuzione per la prima volta della partita IVA come società agricola e l'iscrizione al Registro delle Imprese, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA).

In tutti i casi di insediamento in società o cooperativa di conduzione gli impegni assunti dal giovane devono essere preventivamente assunti con apposito atto dai competenti organi di amministrazione, titolati ad impegnare la società all'esterno inoltre i competenti organi sociali devono porre in essere un atto di delega che conferisce al giovane la piena capacità decisionale e la capacità di impegnare la società nei rapporti con i terzi, relativamente agli impegni e alle operazioni previste nel piano aziendale. Tale piano è presentato dal giovane aspirante agricoltore che è l'unico soggetto responsabile della sua attuazione.

Il giovane deve possedere conoscenze e competenze professionali adeguate e deve presentare un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola. Tali condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Le adeguate competenze e conoscenze professionali del giovane sono comprovate in alternativa da una delle seguenti condizioni:

- Capacità riconosciuta d'ufficio ai sensi della l.r. 27 luglio 2007 n. 45 e al relativo regolamento di attuazione (D.P.G.R. 18 febbraio 2008 n. 6/R) .
- Capacità accertata tramite esame ai sensi della l.r. 27 luglio 2007 n. 45 e al relativo regolamento di attuazione (D.P.G.R. 18 febbraio 2008 n. 6/R).

Se il giovane al momento della presentazione della domanda non possiede le adeguate conoscenze e competenze professionali, può essergli accordata una proroga di 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, per soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali, a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale. »

Si chiede inoltre di modificare il testo vigente del paragrafo di cui sopra, sottoparagrafo 6 «Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso», primo e secondo punto elenco e di eliminare il penultimo punto elenco, in base a quanto segue:

«La concessione del premio è subordinata alle seguenti condizioni:

- I giovani agricoltori devono essere insediati da meno di 18 mesi dalla data di concessione del sostegno o devono insediarsi non oltre 12 mesi da tale data.
- Nel caso di più domande per la stessa azienda, devono essere rispettate singolarmente tutte le condizioni previste per l'insediamento di un giovane come unico capo azienda, fermo restando che l'importo del premio di primo insediamento è limitato a quello previsto per un solo giovane.

[omissis...]

[omissis...]»

Si chiede infine di sostituire il testo vigente di cui al sottoparagrafo 7 «Beneficiari» come di seguito specificato:

«Giovani, di età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Miglioramento della conformità del PSR alla normativa comunitaria e garanzia di interpretazione univoca della scheda di misura 112.

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Nessuna implicazione finanziaria.

## **Modifiche alla misura 113 – Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

Le modifiche sono dovute alla necessità di meglio specificare, adeguandole alla normativa nazionale in materia di previdenza, le modalità di corresponsione del sostegno nel caso in cui all'imprenditore agricolo cedente sia già corrisposta una pensione, dato che nel testo attualmente in vigore ci si limita a prendere in considerazione solo la pensione di anzianità.

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di modificare ed integrare il testo vigente di cui al paragrafo 5.3.1.1.3 «Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli», sottoparagrafo 8 «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione», ultimo capoverso, secondo quanto segue:

«Qualora al cedente sia corrisposta una pensione nazionale, con esclusione delle pensioni di invalidità,, inferiore all'importo del sostegno spettante, il sostegno stesso al prepensionamento è versato a titolo integrativo fino alla concorrenza massima di quanto spettante in base alla presente misura».

### **5. *Effetti attesi dalle modifiche***

#### **5.1. *Effetti sull'attuazione del programma***

Miglioramento della conformità del PSR alla normativa nazionale in materia di previdenza e garanzia di interpretazione univoca della scheda di misura 113.

#### **5.2. *Effetti sugli indicatori***

Nessun effetto

### **6. *Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale***

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

### **7. *Implicazioni finanziarie delle modifiche***

Nessuna implicazione finanziaria.

- **Modifiche alla misura 122 – Migliore valorizzazione economica delle foreste**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Le modifiche proposte sono finalizzate esclusivamente a correggere delle imprecisioni dovute a meri errori materiali e incongruenze nel testo.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

Si chiede di modificare il paragrafo 5.3.1.2.2, sottoparagrafo 3 «obiettivi della misura», ultimo punto elenco, secondo quanto segue:

- « • “promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili”. »

Si chiede inoltre di modificare il punto 9 «indicatori» dello stesso paragrafo così come di seguito:

« Tipo indicatore	Indicatori comuni	Indicatori specifici
Indicatori fisici di realizzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero di aziende forestali che hanno ricevuto un sostegno all'investimento: 1400</li> <li>• Volume totale di investimenti: 36.666.667 euro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero piani di gestione/dei tagli approvati:</li> <li>- Numero di ettari di superficie forestale/aree a vocazione tartufigena migliorate: -Numero e superficie delle strutture forestali realizzate:</li> <li>- Numero di macchine e attrezzature forestali acquistate:</li> </ul>
Indicatori di Risultato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche: 140</li> <li>• Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie: 1,1%</li> </ul>	
Indicatori di Impatto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crescita economica (Variazione Valore Aggiunto nel 2013): 0,11%</li> <li>• Produttività del lavoro: +0,011%</li> </ul>	»

### **5. Effetti attesi dalle modifiche**

#### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Nessun effetto

#### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Migliore corrispondenza degli indicatori rispetto agli obiettivi della scheda di misura

### **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

### **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Nessuna implicazione

## **Modifiche alla misura 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali.**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

Nel caso di impianti di cogenerazione (produzione di energia termica ed energia elettrica), il vincolo all'utilizzo esclusivo all'interno dell'azienda dell'energia prodotta, causa problematicità nella gestione dei picchi di produzione. L'impossibilità di scaricare nella rete di distribuzione pubblica l'energia prodotta in eccesso rispetto ai fabbisogni provoca, infatti, una sua dissipazione o rende necessaria la costruzione di costosi sistemi di accumulo. L'utilizzo esclusivo, inoltre, impedendo il normale sovradimensionamento tecnico degli impianti, fa sì che non sia possibile coprire eventuali esigenze di picco successive a quelle della produzione.

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.1.2.3. «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali», sottoparagrafo 6.2 «sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali», punto 6.2.1 «Investimenti materiali», lettera f) dell'elenco, secondo quanto segue:

- « f. realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale, proporzionate alla dimensione delle attività produttive dell'impresa e commisurate al consumo annuo della stessa, finalizzate alla produzione di energia destinata ad un utilizzo prevalente all'interno dell'impresa »

### **5. *Effetti attesi dalle modifiche***

Tale modifica permetterebbe di ottimizzare e facilitare l'applicazione di questa tipologia di intervento, diminuendo l'attuale rigidità. Inoltre, considerando che la sottomisura 123.b agisce già in regime di "de minimis", non sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

#### **5.1. *Effetti sull'attuazione del programma***

Nessun effetto

#### **5.2. *Effetti sugli indicatori***

Nessun effetto

### **6. *Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale***

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

### **7. *Implicazioni finanziarie delle modifiche***

Nessuna implicazione

- **Modifiche alla misura 132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentari.**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Con l'ampliamento ai prodotti biologici ed a marchio agriqualità ( l.r. n. 25/99), destinati indirettamente al consumo umano, si vuole riconoscere i costi di certificazione delle colture destinate alla alimentazione animale nell'ambito di una filiera di prodotti destinati al consumo umano.

La produzione di alimenti biologici o a marchio agriqualità destinata all'alimentazione animale è indispensabile per ottenere prodotti destinati al consumo umano ( carne, latte ecc) e certificati nell'ambito del sistema alimentare biologico ed agriqualità.

Con la modifica all'elenco dei prodotti ammessi a sostegno per il sistema agriqualità l.r. n. 25/99 si individuano meglio i prodotti per i quali si riconoscono i costi di certificazione.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

Si chiede di modificare il testo vigente di cui al paragrafo 5.3.1.3.2. «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare», punto 4.1 «Elenco dei sistemi di qualità eligibili», lettera a «Elenco dei prodotti ammissibili a finanziamento» (alinea 1<sup>^</sup> e alinea 5<sup>^</sup>) secondo quanto segue:

Elenco dei sistemi di qualità eligibili

a. Elenco dei prodotti ammissibili a finanziamento ( alinea 1)

alinea 1<sup>^</sup>

« - Per il Regolamento n. 2092/91 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono tutti quelli ottenibili con i metodi dell'agricoltura biologica e destinati direttamente o indirettamente al consumo umano;»

alinea 5<sup>^</sup>

« - Per il sistema di qualità previsto dalla L.R. 25/1999 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli per i quali sono stati prodotti specifici disciplinari e destinati direttamente o indirettamente al consumo umano, ossia:

- o cereali;
- o prodotti da colture industriali eccetto quelle no food;
- o ortaggi;
- o frutta;
- o uva e vino;
- o olive e olio;
- o Prodotti da colture officinali;
- o castagne;
- o Carne, uova, latte, miele.

Ad essi possono aggiungersi altri prodotti per i quali verranno predisposti disciplinari comprensivi dei principi generali e delle relative le schede tecniche »

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

Ampliamento dei soggetti beneficiari e migliore gestione della Misura stessa

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Nessun effetto

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Nessuna implicazione

- **Modifiche alla misura 211 – Indennità a favore delle zone montane**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

La prima modifica riguarda le modalità di calcolo per il raggiungimento delle soglie di accesso. Per beneficiare del sostegno previsto, le aziende devono poter dimostrare di possedere almeno il 50% della SAU in zona montana e almeno 5 ettari di seminativi e/o pascoli, ricadenti all'interno della perimetrazione delle zone montane. Ciò è risultato penalizzante per alcune aziende che possiedono uno svantaggio complessivo (del tipo compreso nella 211 sommato a quello compreso nella 212) superiore al limite del 50% di SAU e superiore a 5 ettari, ma non raggiungibile attraverso il solo svantaggio considerato dalla misura 211. Si ritiene necessario pertanto di poter ammettere a contributo anche aziende che raggiungano le soglie fissate con entrambi i tipi di svantaggio (montano e non montano), sebbene il pagamento venga accordato soltanto sulle particelle caratterizzate dallo svantaggio corrispondente alla misura scelta dall'azienda. L'azienda che presenta entrambi i tipi di svantaggio può quindi scegliere di presentare domanda su una delle misure in questione (211 o 212) o su entrambe (i pagamenti non si sovrappongono).

La seconda modifica riguarda l'inserimento della possibilità di scambiare le particelle oggetto di impegno/premio, richiedendo la deroga prevista dall'articolo 10, comma 6 del Reg. CE 1975/2006. Nel caso di corresponsione di un'indennità compensativa per aziende poste in determinate zone che conferiscono un certo livello di svantaggio all'attività agricola, si ritiene che l'obbligo di fissità delle superfici non sia utile al raggiungimento dello scopo. Se lo svantaggio è infatti determinato dal possedere un certo numero di ettari all'interno della perimetrazione delle zone caratterizzate da svantaggi naturali o delle zone montane risulta influente che le particelle siano le stesse o cambino, purché risultino sempre all'interno della zona montana o altrimenti svantaggiata.

Un'ulteriore modifica riguarda l'aggiunta di un chiarimento nel caso in cui a presentare domanda siano aziende prive di allevamento, ma associate in cooperativa con stalla sociale. Tali cooperative gestiscono l'allevamento ma non possiedono o gestiscono i terreni destinati a foraggiare che vengono invece messi a disposizione dai singoli soci, i quali a loro volta non conducono l'allevamento. Nell'attuale impostazione della misura sia i singoli soci – per assenza di allevamento - che la cooperativa – per assenza di terreni – sono impossibilitati a presentare domanda. Si ritiene che tale impedimento risponda nella fattispecie più ad una limitazione formale piuttosto che sostanziale in quanto i soci di stalla sociale contribuiscono al pari degli altri allevatori a mantenere l'attività zootecnica nelle zone montane. La modifica prevede un meccanismo per cui possano essere riconosciute delle consistenze zootecniche ai soci di stalla sociale, con una attribuzione proporzionale secondo il numero di ettari messi a disposizione dai soci stessi, in modo che possano essere considerati soggetti ammissibili a presentare domanda.

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.1.1. «Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane», sottoparagrafo 6 «Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso» secondo quanto segue:

« I beneficiari devono rispettare sull'insieme della loro azienda i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del reg. CE n. 1782/03 (condizionalità).

L'azienda a livello di singola UTE deve possedere almeno il 50% della SAU in zona montana. In alternativa la soglia del 50% della SAU può essere raggiunta con superfici ricadenti sia in zona montana che in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane, fermo restando che l'indennità ai sensi della presente misura viene concessa esclusivamente per le superfici ricadenti in zona montana.

Per coerenza con l'obiettivo di favorire e promuovere l'attività delle aziende dedite all'allevamento, l'indennità viene corrisposta per ettaro di superficie coltivata a seminativo e/o pascolo, escludendo di conseguenza la superficie destinata ad altre coltivazioni.

L'UTE deve possedere una superficie di almeno 5 ettari di seminativi e/o pascoli, ricadente all'interno della perimetrazione delle zone montane e di cui si possa assicurare il titolo di conduzione per almeno 12 mesi a partire dall'adesione alla misura. In alternativa la soglia di 5 ha può essere raggiunta con superfici ricadenti sia in zona montana che in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane.

All'azienda che presenta entrambi i tipi di svantaggio si dà facoltà di scegliere se presentare domanda solo su questa misura o anche sulla misura 212 dato che i pagamenti non si sovrappongono ma sono erogati a titolo di un tipo di svantaggio o dell'altro.

In deroga a quanto previsto dall'art. 10.6 del reg. CE n. 1975/06, nel corso del periodo coperto dall'impegno è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, a condizione che la superficie scambiata sia comunque caratterizzata da svantaggio montano o altro tipo di svantaggio naturale.

In capo alla stessa UTE deve poter essere dimostrata una consistenza di stalla di almeno 5 UBA, date da bovini, ovicaprini, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze autoctone) presenti in azienda per i 12 mesi di riferimento della domanda. Il rapporto tra numero di UBA e la totalità degli ettari a seminativi e/o pascoli dell'UTE di riferimento non può essere inferiore a 0,25 e superiore a 2.

Le imprese prive di allevamento, ma associate in cooperativa di allevamento con stalla sociale, possono attribuire alla propria UTE un numero di UBA proporzionale all'incidenza delle proprie superfici messe a disposizione dell'allevamento sociale sul totale delle superfici messe a disposizione dai soci della cooperativa.»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

La prima modifica è relativa al raggiungimento delle soglie previste in termini di percentuale di SAU e superficie minima all'interno della perimetrazione della zona montana. Con la con la modifica proposta un certo numero di aziende con UTE a cavallo di zone montane e di zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, avranno maggiori possibilità di accedere alla misura. Il primo effetto atteso sarà quello di raggiungere un maggior numero di beneficiari ma la finalità è anche quella di ristabilire un principio di equità per cui non vengano più escluse aziende con un livello di svantaggio complessivo elevato - che può arrivare a coprire la quasi totalità della SAU - a vantaggio di aziende con un livello di svantaggio inferiore ma di un solo tipo.

La seconda modifica proposta sulla possibilità di scambiare le particelle nel corso della durata dell'impegno non avrà effetti immediati e misurabili sull'attivazione della misura. Tuttavia si ritiene che tale deroga elimini un elemento di rigidità tale da permettere una maggiore permanenza delle aziende all'interno della misura in modo che queste abbiano più possibilità di rispettare i vincoli per i cinque anni previsti, evitando un certo numero di rinunce nel corso della durata dell'impegno.

Anche nel caso della terza modifica relativa alle aziende senza allevamento ma socie di stalle sociali, il primo effetto sarà un allargamento della base dei soggetti ammessi a presentare domanda. E' corretto che tali aziende vengano incluse sia perché possiedono tutti i titoli per essere considerati beneficiari sia perché si ritiene che vadano comunque tutelate e promosse le forme associative tra i produttori.

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

### **7. *Implicazioni finanziarie delle modifiche***

Non vi sono implicazioni in quanto la dotazione finanziaria della misura non viene modificata. Ci si attende comunque una maggiore possibilità di adesione alla misura, con conseguente maggiore capacità di spesa degli enti locali che vi hanno allocato risorse.

- **Modifiche alla misura 212 – Indennità a favore delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

La prima modifica riguarda le modalità di calcolo per il raggiungimento delle soglie di accesso. Per beneficiare del sostegno previsto, le aziende devono poter dimostrare di possedere almeno il 50% della SAU in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane e almeno 5 ettari di seminativi e/o pascoli, ricadenti all'interno della perimetrazione delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane. Ciò è risultato penalizzante per alcune aziende che possiedono uno svantaggio complessivo (del tipo compreso nella 212 sommato a quello compreso nella 211) superiore al limite del 50% di SAU e superiore a 5 ettari, ma non raggiungibile attraverso il solo svantaggio considerato dalla misura 212. Si ritiene necessario pertanto di poter ammettere a contributo anche aziende che raggiungano le soglie fissate con entrambi i tipi di svantaggio (montano e non montano), sebbene il pagamento venga accordato soltanto sulle particelle caratterizzate dallo svantaggio corrispondente alla misura scelta dall'azienda. L'azienda che presenta entrambi i tipi di svantaggio può quindi scegliere di presentare domanda su una delle misure in questione (211 o 212) o su entrambe (i pagamenti non si sovrappongono).

La seconda modifica riguarda l'inserimento della possibilità di scambiare le particelle oggetto di impegno/premio, richiedendo la deroga prevista dall'articolo 10, comma 6 del Reg. CE 1975/2006. Nel caso di corresponsione di un'indennità compensativa per aziende poste in determinate zone che conferiscono un certo livello di svantaggio all'attività agricola, si ritiene che l'obbligo di fissità delle superfici non sia utile al raggiungimento dello scopo. Se lo svantaggio è infatti determinato dal possedere un certo numero di ettari all'interno della perimetrazione delle zone caratterizzate da svantaggi naturali o delle zone montane risulta ininfluente che le particelle siano le stesse o cambino, purché risultino sempre all'interno della zona montana o altrimenti svantaggiata.

Un'ulteriore modifica riguarda l'aggiunta di un chiarimento nel caso in cui a presentare domanda siano aziende prive di allevamento, ma associate in cooperativa con stalla sociale. Tali cooperative gestiscono l'allevamento ma non possiedono o gestiscono i terreni destinati a foraggiare che vengono invece messi a disposizione dai singoli soci, i quali a loro volta non conducono l'allevamento. Nell'attuale impostazione della misura sia i singoli soci – per assenza di allevamento - che la cooperativa – per assenza di terreni – sono impossibilitati a presentare domanda. Si ritiene che tale impedimento risponda nella fattispecie più ad una limitazione formale piuttosto che sostanziale in quanto i soci di stalla sociale contribuiscono al pari degli altri allevatori a mantenere l'attività zootecnica nelle zone svantaggiate. La modifica prevede un meccanismo per cui possano essere riconosciute delle consistenze zootecniche ai soci di stalla sociale, con una attribuzione proporzionale secondo il numero di ettari messi a disposizione dai soci stessi, in modo che possano essere considerati soggetti ammissibili a presentare domanda.

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.1.2 «Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane», sottoparagrafo 6 «Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso» secondo quanto segue:

«I beneficiari devono rispettare sull'insieme della loro azienda i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del reg. CE n. 1782/03 (condizionalità).

L'azienda a livello di singola UTE deve possedere almeno il 50% della SAU in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane. In alternativa la soglia del 50% della SAU può essere raggiunta con particelle ricadenti sia in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone

montane, che in zone montane, fermo restando che l'indennità ai sensi della presente misura viene concessa esclusivamente per le superfici ricadenti in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane.

Per coerenza con l'obiettivo di favorire e promuovere l'attività delle aziende dedite all'allevamento, l'indennità viene corrisposta per ettaro di superficie coltivata a seminativo e/o pascolo, escludendo di conseguenza la superficie destinata ad altre coltivazioni.

L'UTE deve possedere una superficie di almeno 5 ettari di seminativi e/o pascoli, ricadente all'interno della perimetrazione delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, di cui si possa assicurare il titolo di conduzione per almeno 12 mesi a partire dall'adesione alla misura. In alternativa la soglia di 5 ha può essere raggiunta con particelle ricadenti sia in zone sia caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, che in zone montane.

All'azienda che presenta entrambi i tipi di svantaggio si dà facoltà di scegliere se presentare domanda solo su questa misura o anche sulla misura 211 dato che i pagamenti non si sovrappongono ma sono erogati a titolo di un tipo di svantaggio o dell'altro.

In deroga a quanto previsto dall'art. 10.6 del reg. CE n. 1975/06, nel corso del periodo coperto dall'impegno è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, a condizione che la superficie scambiata sia comunque caratterizzata da svantaggio montano o altro tipo di svantaggio naturale.

In capo alla stessa UTE deve poter essere dimostrata una consistenza di stalla di almeno 5 UBA date da bovini, ovicaprini, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze autoctone) presenti in azienda per i 12 mesi di riferimento della domanda. Il rapporto tra numero di UBA e la totalità degli ettari a seminativi e/o pascoli dell'UTE di riferimento non può essere inferiore a 0,25 e superiore a 2.

Le imprese prive di allevamento, ma associate in cooperativa di allevamento con stalla sociale, possono attribuire alla propria UTE un numero di UBA proporzionale all'incidenza delle proprie superfici messe a disposizione dell'allevamento sociale sul totale delle superfici messe a disposizione dai soci della cooperativa.»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

La prima modifica è relativa al raggiungimento delle soglie previste in termini di percentuale di SAU e superficie minima all'interno della perimetrazione delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane. Con la con la modifica proposta un certo numero di aziende con UTE a cavallo di zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, e di zone montane avranno maggiori possibilità di accedere alla misura. Il primo effetto atteso sarà quello di raggiungere un maggior numero di beneficiari ma la finalità è anche quella di ristabilire un principio di equità per cui non vengano più escluse aziende con un livello di svantaggio complessivo elevato - che può arrivare a coprire la quasi totalità della SAU - a vantaggio di aziende con un livello di svantaggio inferiore ma di un solo tipo.

La seconda modifica proposta sulla possibilità di scambiare le particelle nel corso della durata dell'impegno non avrà effetti immediati e misurabili sull'attivazione della misura. Tuttavia si ritiene che tale deroga elimini un elemento di rigidità tale da permettere una maggiore permanenza delle aziende all'interno della misura in modo che queste abbiano più possibilità di rispettare i vincoli per i cinque anni previsti, evitando un certo numero di rinunce nel corso della durata dell'impegno.

Anche nel caso della terza modifica relativa alle aziende senza allevamento ma socie di stalle sociali, il primo effetto sarà un allargamento della base dei soggetti ammessi a presentare domanda. E' corretto che tali aziende vengano incluse sia perché possiedono tutti i titoli per essere considerati beneficiari sia perché si ritiene che vadano comunque tutelate e promosse le forme associative tra i produttori.

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

#### **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

#### **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Nessuna, la dotazione finanziaria della misura non viene modificata. Ci si attende comunque una maggiore possibilità di adesione alla misura, con conseguente maggiore capacità di spesa degli enti locali che vi hanno allocato risorse.

- **Modifiche alla misura 214 – Pagamenti agroambientali – Sottomisura 214**
  - a) Pagamenti agroambientali - a. 1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

Si propone l'inserimento del castagno da frutto e delle foraggere avvicendate e permanenti, comprensive dei pascoli collegate all'allevamento condotto conformemente al Reg. CEE 2092/91 e s.m.i..

La coltivazione del castagno da frutto è diffusa su tutto l'arco appenninico e in molte zone collinari interne della regione. La coltura è particolarmente presente nelle aziende agricole biologiche per le quali la castanicoltura rappresenta una fonte integrativa di reddito. Tali aziende garantiscono il presidio di territori particolarmente difficili e vulnerabili dal punto di vista ambientale e per la stabilità dei versanti. Pertanto l'introduzione del premio favorisce, con il mantenimento di questa importante attività economica, la permanenza degli operatori biologici.

Inoltre le modifiche proposte contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dal Paragrafo 5.3.2.1.4 del Piano di Sviluppo Rurale e in particolare:

1. alla conservazione della biodiversità e alla tutela di specie coltivate con la riduzione dell'impatto sulla biodiversità stessa a livello di agroecosistema dovuta alla riduzione dei fitofarmaci e fertilizzanti;
2. alla riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici e dell'impatto sulle acque delle pratiche agricole a seguito del minor uso dei fitofarmaci e fertilizzanti;

La presenza di foraggere avvicendate e permanenti, comprensive queste dei pascoli, legata all'allevamento effettuato ai sensi del Reg. CEE n. 2092/91, è diffusa su tutto l'arco appenninico e in molte zone collinari interne della regione.

L'allevamento con foraggere avvicendate e permanenti è particolarmente presente nelle aziende agricole biologiche che in tal modo garantiscono la gestione di territori particolarmente difficili e vulnerabili dal punto di vista ambientale e per la stabilità dei versanti. Pertanto l'introduzione del premio alle superfici foraggere con allevamento favorisce il mantenimento della biodiversità e il presidio di zone montane e svantaggiate. Infatti le modifiche proposte, oltre a perseguire quanto sopra elencato per la coltura del castagno da frutto in relazione agli obiettivi specifici del PSR 2007-2013, contribuiscono alla conservazione e miglioramento del paesaggio e alla riduzione dell'erosione del suolo tramite la diffusione di pratiche agricole che oltre a privilegiare proprio la conservazione del paesaggio rurale migliorano la struttura del suolo dovuta all'incremento della sostanza organica e degli elementi minerali dovuta alla metodologia dei metodi di produzione biologici.

Infine, si ritiene necessario integrare e completare l'elenco delle colture oggetto di premio agroambientale con le foraggere avvicendate e permanenti ed il castagno da frutto anche per garantire la continuazione degli impegni assunti nell'ambito della azione 6.1 della precedente programmazione 2000/2006, che hanno avuto una ricaduta importante prevalentemente nei territori dell'arco appenninico, oltre che per rendere omogenea l'applicazione delle politiche tra regioni confinanti.

#### 4. Descrizione delle modifiche proposte

Si chiede di integrare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.1.4 «Pagamenti agroambientali», Sottomisura 214 a) «Pagamenti agroambientali», azione a.1 «Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica», sottoparagrafo 6.a.1 «Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso», secondo quanto segue:

«L'impegno di durata quinquennale deve interessare l'intera superficie agricola coltivata annualmente dal beneficiario, corrispondente a tutta la superficie coltivata in possesso dello stesso e facente capo all'UTE per cui è stato assunto l'impegno.

La superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari ad un ettaro, eccettuato le categorie di coltura 'ortive', per la quale il limite minimo è di mezzo ettaro.

Il premio per le colture foraggere avvicendate e permanenti (compresi i pascoli) collegate all'allevamento condotto con il metodo biologico è concesso esclusivamente per UTE con consistenza minima dell'allevamento uguale a 5 UBA. »

Si chiede inoltre di integrare testo in vigore del sottoparagrafo 8.a.1 «Forma del sostegno, modulazione dei premi/pagamenti/tassi di contribuzione» secondo quanto segue:

«La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia di coltura effettuata nel rispetto dei seguenti massimali:

Colture annuali: euro 600 per ettaro

Colture perenni specializzate: euro 900 per ettaro

I premi, espressi in euro/anno/ettaro e suddivisi per categoria di coltura sono i seguenti:

COLTURE	Introduzione	Mantenimento
VITE	720	650
OLIVO	600	500
FRUTTIFERI E FLORO-VIVAISMO	840	700
CEREALI	160	150
CASTAGNO DA FRUTTO	480	400
MAIS	250	230
INDUSTRIALI E OLEAGINOSE	150	140
LEGUMINOSE DA GRANELLA	115	100
FORAGGERE (escluso pascoli)	125	125
FORAGGERE (compresi i pascoli) collegate con allevamento avente carico da 0,25 UBA a 1 UBA/ha	210	210
FORAGGERE (compresi i pascoli) collegate con allevamento avente carico da >1 a 2 UBA/ ha	295	295
POMODORO DA INDUSTRIA	480	390
ORTIVE E OFFICINALI	480	390

»

La non sovrapposizione del premio previsto per le foraggere avvicendate e permanenti, (compresive del pascolo), collegate all'allevamento con il premio alla macellazione per i capi allevati con metodo biologico art. 69 del reg. CE n. 1782/03 è garantita dall'Organismo Pagatore.

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Si prevede che l'estensione del sostegno ai castagneti da frutto e alle foraggere collegate con allevamento condotto secondo i metodi biologici consentirà di aumentare l'efficacia del programma in relazione agli obiettivi specifici del PSR n. 6 'Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate' e n. 11. 'Conservazione e miglioramento del paesaggio'.

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Nessun effetto

- **Modifiche alla misura 214 – Pagamenti agroambientali – Sottomisura 214**
  - a) **Pagamenti agroambientali - a. 3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Il territorio toscano è caratterizzato da una forte variabilità orografica con circa il 12% della superficie interessata rispettivamente dalla pianura e dalla montagna ed il resto da colline con bassa, media ed elevata intensità dei rilievi. Tale superficie collinare è caratterizzata da utilizzi produttivi diversificati con zone soggette a maggiori pressioni di attività agricole rispetto ad altre o soggette a fenomeni di erosione o con alto valore paesaggistico ambientale, pertanto l'applicazione della sottomisura 214.a azione a.3 «Frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici» può rappresentare una tipologia di riqualificazione e tutela del territorio. E' quindi opportuno non limitare l'attuazione della sottomisura 214.a.3 alla sola pianura ma prevedere la possibilità di applicarla su tutto il territorio regionale contribuendo in modo più incisivo ed ampio al raggiungimento degli obiettivi specifici del PSR quali:

OS 6 Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate  
 OS 8 Riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici  
 OS 10 Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici  
 OS 11 Conservazione e miglioramento del paesaggio  
 OS 12 Riduzione dell'erosione del suolo

Per quanto riguarda la tipologia dei beneficiari della sottomisura 214.a azione a.3 "Frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici", intervento a., per uniformità al disposto del punto 5.3.2.1.6 "Sostegno agli investimenti non produttivi", paragrafo 7. "Beneficiari" è necessario prevedere quali soggetti beneficiari oltre agli imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile, anche altri soggetti gestori del territorio quali soggetti gestori delle aree protette (Province, Enti parco, Comuni) e soggetti competenti alla gestione della fauna selvatica. Tale allineamento è necessario per dare piena attuazione al disposto del reg. CE 1698/2005, art. 41 lettera b).

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.1.4 «Pagamenti agroambientali», Sottomisura 214 a) «Pagamenti agroambientali», azione a.3 «conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali» paragrafo 7.a.3 «Beneficiari» come di seguito specificato:

«Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile, singoli o associati e altri gestori del territorio.»

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.1.4 «Pagamenti agroambientali», Sottomisura 214 a) «Pagamenti agroambientali», azione a.3 «conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali», intervento a. «frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici» sottoparagrafo «Descrizione dell'impegno», punto elenco 2), come di seguito specificato:

«2) la compensazione del mancato reddito derivante dalle attività agricole a seguito della creazione o dell'incremento, in zone che non rientrano nella Rete Natura 2000 o in aree protette, di:»

Si chiede inoltre di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.1.4 «Pagamenti agroambientali», Sottomisura 214 a) «Pagamenti agroambientali», azione a.3 «conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali», intervento a. «frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici», sottoparagrafo «Localizzazione» ultimo capoverso, come di seguito specificato:

«La tipologia di intervento di cui al punto 2) è ammessa su tutto il territorio regionale che non rientrano nell'ambito di applicabilità della tipologia di intervento di cui al punto 1).L'esatta ubicazione delle aree ammissibili è indicata dalle Province o dagli Enti di gestione delle aree protette.»

Si chiede infine di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.1.4 «Pagamenti agroambientali», Sottomisura 214 a) «Pagamenti agroambientali», azione a.3 «conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali», intervento a. «frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici», sottoparagrafo «Beneficiari» come di seguito specificato:

«Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile, singoli o associati, e altri gestori del territorio.»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Si prevede che l'applicazione dell'intervento a. «frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici» a tutto il territorio regionale e l'estensione del sostegno a gli altri soggetti gestori del territorio consentirà di aumentare l'efficacia del programma in relazione agli obiettivi specifici del PSR n. 6 Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate, n. 8 Riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici n. 10 Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici n. 11 Conservazione e miglioramento del paesaggio n. 12 Riduzione dell'erosione del suolo.

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Nessun effetto

- **Modifiche alla misura 214 – Pagamenti agroambientali – Sottomisura 214 b) Conservazione delle risorse genetiche- b. 1 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Le modifiche della misura 214 b.1 del PSR 2007/2013 richieste riguardano:

- l’inserimento all’interno dell’elenco delle specie e razze di cui all’azione 214 b1 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità”, della razza ovina Appenninica, della quale il MiPAAF ha rilevato una consistenza inferiore alle 10.000 femmine previste come limite minimo dall’allegato IV del reg CE n. 1975/06;
- la modifica, per mero errore materiale, degli impegni di cui al punto 5 b.1 che contenevano un errato riferimento ad un “premio per l’acquisto di riproduttori”;
- la correzione dell’elenco delle razze aventi una consistenza inferiore a 200 UBA nel paragrafo 10 b1 che, a causa di un mero errore materiale, erano state quantificate in “numero di femmine da riproduzione” anziché in UBA complessive;
- l’inserimento della razza bovina Garfagnina tra le razze aventi una consistenza inferiore a 200 UBA che, per mero errore materiale, non era già avvenuta in prima stesura del PSR pur avendo già una consistenza inferiore a 200 UBA;
- a seguito del cambio di razza ovina di riferimento per il calcolo del premio, così come evidenziato nell’allegato 1 del PSR, si rende necessario correggere il testo del paragrafo 10 b.1 nel quale si faceva riferimento ad un premio di € 340 ad UBA per la razza Ovina Pomarancina.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.1.4 «Pagamenti agroambientali», Sottomisura 214 b) «Conservazione delle risorse genetiche», azione b.1 «Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità», fino al punto 5.b.1 «Impegni» incluso, secondo quanto segue:

« L’impegno, di durata quinquennale, consiste nell’allevamento di capi appartenenti ad una o più razze in pericolo di estinzione, individuate fra quelle elencate nel repertorio regionale di cui alla l.r. 64/2004 e prevede il rispetto di un programma di accoppiamenti, predisposto da un organismo competente con adeguati criteri scientifici.

#### **Elenco delle razze interessate:**

<i>Specie Bovina</i>	<i>Specie equina</i>	<i>Specie suina</i>	<i>Specie asinina</i>	<i>Specie ovina</i>
<i>Garfagnina</i>	<i>Monterufolino</i>	<i>Cinta senese</i>	<i>Asino dell’Amiata</i>	<i>Garfagnina B.</i>
<i>Pontremolese</i>	<i>Maremano</i>			<i>Pomarancina</i>
<i>Mucca Pisana</i>				<i>Zerasca</i>
<i>Calvana</i>				<i>Appenninica</i>
<i>Maremmana</i>				

Consistenza delle razze autoctone in Toscana al 31.12.2000 ed al 31.12.2006.

Specie e razza	N. Capi		Vacche, Scrofe o Fattrici		N. Allevamenti		Organizzazioni riconosciute che certificano la consistenza
	2000	2006	2000	2006	2000	2006	
Bovina Garfagnina	373	194	170	154	64	18	A.P.A di Lucca
Bovina Pontremolese	40	21	18	14	3	2	A.P.A di Lucca
Bovina Mucca Pisana	240	428	109	200	19	18	A.P.A di Pisa
Bovina Calvana	174	529	82	326	10	25	A.P.A di Firenze e Prato
Bovina Maremmana		8812		4699		183	A.P.A di Grosseto
Suina Cinta Senese	1200	1725	400	1467	80	168	A.P.A di Siena
Equina Maremmano		3857		2394		1500	A.P.A di Grosseto
Equina Monterufolino	95	110	33	70	15	17	A.P.A di Pisa
Asinina Amiata	465	597	450	380	70	155	A.P.A di Grosseto
Ovina Pomarancina		599		381		22	A.P.A di Pisa
Ovina Garfagnina Bianca		286		265		7	A.P.A di Lucca
Ovina Zerasca		2050		1650		48	A.P.A di Massa
Ovina Appenninica	3512	5864	2765	4470	105	113	A.P.A di Grosseto

Accanto alla razza si riportano le consistenze delle femmine da riproduzione al 31.12.2006; il loro numero è stato rilevato a livello europeo.

### 5.b.1 Impegni

Gli impegni, di durata quinquennale, consistono in:

- allevamento in purezza "in situ" da parte degli allevatori beneficiari.
- rispetto di un programma di accoppiamento stabilito dai Libri Genealogici, dai Registri Anagrafici di razza o da soggetti scientifici . »

Si chiede inoltre di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 10.b.1 «Forma del sostegno» secondo quanto segue:

#### « 10.b.1 Forma del sostegno

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione dei pagamenti per UBA è la seguente:

**200** euro per UBA per razze con consistenza > a 200 UBA;

per le seguenti razze la cui consistenza tende ad una erosione complessiva che rischia di portarle alla scomparsa (consistenza < a 200 UBA)

<u>RAZZA</u>	UBA
Bovina Pontremolese	21
Bovina Garfagnina	194
Equina Monterufolino	110
Ovina Pomarancina	100
Ovina Garfagnina Bianca	48

Sono previsti **400** euro per UBA, tranne per la razza ovina pomarancina che può beneficiare di 340 euro in base all'ammontare delle perdite di reddito descritte nei giustificativi allegati al presente PSR .

*Si conferma che il tasso di conversione in UBA è quello indicato nell'allegato V al reg. CE n. 1974/06.»*

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Si prevede che l'estensione del sostegno ai castagneti da frutto e alle foraggere collegate con allevamento condotto secondo i metodi biologici consentirà di aumentare l'efficacia del programma in relazione agli obiettivi specifici del PSR n. 6 'Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate' e n. 11. 'Conservazione e miglioramento del paesaggio'.

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

La conseguenza delle modifiche apportate, da un punto di vista finanziario, si sostanzia nella introduzione del premio di mantenimento, quantificato in € 200/U.B.A per quanto riguarda la razza ovina Appenninica e nel raddoppio del premio di mantenimento per la razza bovina Garfagnina, che passa da € 200/ U.B.A originariamente stabilito, ad €400/ U.B.A Anche la razza ovina Pomarancina, per gli stessi motivi, passa da un premio di € 340/ U.B.A ad un premio di € 400/ U.B.A

- **Inserimento nuova scheda della misura 215 – Pagamenti per il benessere degli animali**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

La modifica richiesta riguarda l'inserimento nel PSR della misura 215 «Pagamenti per il benessere degli animali».

Nella gestione degli allevamenti ovicaprini da latte e di bovini in Toscana si riscontrano degli aspetti fortemente incidenti sul benessere animale che si ritiene necessitano di maggiore impegno da parte degli operatori. Per l'allevamento ovicaprino da latte le motivazioni di queste carenze si ritrovano nel fatto che, a causa della dimensione/tipologia economica debole delle imprese e di alcune arretratezze tecnologiche spesso dovute ad una scarsa flessibilità degli operatori, le aziende non utilizzano una serie di soluzioni sia strutturali che comportamentali tali da garantire un livello di benessere degli animali più elevato rispetto alle buone pratiche zootecniche. Nelle aziende con bovini l'incidenza ancora piuttosto alta dell'allevamento confinato rappresenta ancora un aspetto critico per questi allevamenti in relazione alla tematica del benessere animale e quindi un'area su cui intervenire al fine di elevare il livello di benessere animale rispetto alla soglia definita dalla specifica normativa in materia e dalle buone pratiche zootecniche.

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di inserire al par. 5.3.2.1.5 «Pagamenti per il benessere degli animali» la scheda di misura di seguito riportata.

#### **« 5.3.2.1.5 *Pagamenti per il benessere degli animali***

**1. *Denominazione della misura: Pagamenti per il benessere degli animali (art. 36,a,v/art. 40 del Reg. (CE) 1698/05)***

**2. *Codice misura: 215***

**3. *Obiettivi specifici individuati e collegamento con gli obiettivi generali del piano:***

La misura intende promuovere l'adesione a comportamenti o protocolli specifici in grado di aumentare la qualità di vita degli animali, partendo dall'individuazione dei parametri relativi alla gestione aziendale di un allevamento che possono avere una influenza significativa sul benessere dell'animale.

Un aumentato livello di benessere degli animali, quando perseguito in azienda, risponde sia ad un criterio di sostenibilità ambientale ed etica sia ad un criterio di miglioramento, nel lungo periodo, delle performance degli allevamenti in relazione agli aspetti qualitativi delle produzioni.

Nella realtà zootecnica toscana gli aspetti più critici relativi al benessere si riscontrano negli allevamenti di ovini da latte e bovini in genere, pertanto la misura è indirizzata alle aziende con queste tipologie di allevamento.

La finalità della misura è quella di elevare il livello del benessere degli animali negli allevamenti oltre il livello minimo stabilito dalla legislazione vigente e dalle buone pratiche zootecniche (BPZ) definite nell'ambito di uno studio svolto a livello regionale, avendo a riferimento le pratiche ordinariamente impiegate nella realtà zootecnica della nostra regione. La misura contribuisce pertanto, a perseguire l'obiettivo specifico del PSR relativo alla "conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate". Essa è inoltre coerente con l'obiettivo generale comunitario di valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale, sostenendo modelli di gestione ecocompatibili del territorio.

#### **4. Descrizione della misura ed articolazione interna.**

##### *4.1 Giustificazione alla base dell'intervento e aree di miglioramento*

#### I. MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI BENESSERE ANIMALE NEGLI ALLEVAMENTI DI OVICAPRINI DA LATTE

Nella gestione degli allevamenti ovicaprini in Toscana si riscontrano degli aspetti fortemente incidenti sul benessere animale che si ritiene necessitino di maggiore impegno da parte degli operatori. Le motivazioni di queste carenze si ritrovano nel fatto che l'allevamento ovicaprino toscano – a causa della dimensione/tipologia economica debole e di alcune arretratezze tecnologiche spesso dovute ad una scarsa flessibilità degli operatori – non utilizza una serie di soluzioni sia strutturali che comportamentali tali da garantire un livello di benessere degli animali più elevato rispetto alle BPZ.

L'individuazione delle aree e delle azioni di miglioramento del benessere degli ovini da latte è stata definita avendo a riferimento l'indagine eseguita nell'anno 2007 nell'ambito dello specifico progetto di ricerca finanziato dall'Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione del settore Agricolo e forestale della Regione Toscana (ARSIA).

In ultima analisi, per la tipologia di allevamento che si riscontra in Toscana e per il grado contenuto di innovazione tecnica e tecnologica che la gestione di allevamento presenta, si è ritenuto opportuno predisporre una serie di azioni migliorative che andassero a operare nelle aree di intervento, definite dall'art. 27 del reg. CE n. 1974/06, di cui alle lettere a) limitatamente all'aspetto dell'acqua, alla lettera b) "condizioni di ricovero" per i periodi in cui il gregge è mantenuto in stalla e alla lettera e) relativamente alle condizioni igienico-sanitarie ed al miglioramento della gestione dell'allevamento che influenza direttamente ed indirettamente lo stato di salute ed il benessere degli animali (formazione/miglioramento della competenza degli addetti, maggior controllo degli impianti che agiscono direttamente od indirettamente sugli animali) .

Ogni azione di miglioramento deve necessariamente fondarsi sull'individuazione di una baseline di riferimento, in questo caso rappresentata dalla Buone Pratiche Zootecniche (BPZ). Le BPZ per gli ovini da latte sono riportate nell'Allegato 1, capitolo 5, al presente PSR e comprendono quanto previsto dalla normativa in vigore e le normali buone pratiche di gestione degli allevamenti riscontrate anche nell'indagine svolta da ARSIA.

Di seguito si riportano gli impegni per ogni area di intervento:

##### **A. Management aziendale e personale**

###### **1. Formazione del personale**

Le conoscenze delle problematiche inerenti il benessere degli animali sono essenziali per una corretta gestione dell'allevamento. Alcuni temi innovativi possono non essere noti a tutto il mondo allevatoriale. Gli aspetti più rilevanti per il miglioramento del livello di benessere devono essere oggetto di una conoscenza il più possibile diffusa, per cui l'impegno della formazione è comunque obbligatorio.

###### **2. Gestione dell'impianto di mungitura**

La manutenzione periodica dell'impianto è essenziale per garantirne il buon funzionamento e di conseguenza un corretto intervento sulle pecore in lattazione. Un buon funzionamento si traduce in una riduzione dell'incidenza delle patologie della mammella quali la mastite. Per questo motivo anche questo impegno si ritiene obbligatorio all'interno della misura.

##### **B. Sistemi di allevamento e di stabulazione**

###### **1. Superfici di stabulazione e parametri dimensionali**

Nell'allevamento ovino della realtà toscana lo spazio a disposizione degli animali non rappresenta un elemento di criticità per buona parte dell'anno, quando l'accesso al pascolo è garantito grazie alle condizioni climatiche favorevoli. Tuttavia, quando gli animali sono tenuti al coperto nei mesi invernali, lo spazio a disposizione può non essere ottimale. Per questo si prevede un miglioramento di questo aspetto rispetto ai livelli delle BPZ.

## 2. Zona mungitura

La mungitura rappresenta sempre un momento stressante sia per gli animali che per gli allevatori. Una corretta gestione di questa fase comporta una riduzione del livello di stress della pecora. È importante quindi che nella fase in cui le pecore sono radunate in attesa della mungitura, esse abbiano spazio sufficiente a disposizione e che questo sia fornito di ripari dagli agenti atmosferici; è inoltre importante che l'animale soste nell'area d'attesa in gruppi corrispondenti alla capacità dell'impianto: ciò migliora il controllo dello stato fisico dell'animale da parte dell'allevatore.

## C. Controllo ambientale

Condizioni idonee di temperatura sono fondamentali nel benessere fisico degli animali. Rispetto ai range di temperatura nei nostri climi è generalmente più importante difendere gli animali dal caldo attraverso opportuni accorgimenti:

1. isolamento termico delle coperture
2. spazi ombreggiati nelle zone scoperte e nei pascoli.

## D. Acqua di bevanda

L'accesso all'acqua non rappresenta un problema durante i mesi invernali quando spesso gli animali sono tenuti nei ricoveri. Può essere tuttavia un fattore critico in estate quando gli animali sono condotti al pascolo e le temperature possono essere elevate. Si prevede pertanto un aumento del fronte di abbeverata al pascolo per migliorare l'accesso all'acqua.

## E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

### 1. Igiene della lettiera

Il rinnovo completo della lettiera rappresenta un metodo diretto ed efficace per migliorare le condizioni igieniche dei locali di allevamento, condizioni che hanno diretta influenza sul benessere degli animali e sul loro stato di salute. L'impegno prevede quindi un cambio più frequente della lettiera rispetto a quanto previsto dalle BPZ.

### 2. Aspetti della gestione sanitaria

Si individuano tre tipologie di impegni:

- I. Adozione di un piano di controllo della gestione igienico sanitaria con assistenza veterinaria programmata
- II. Controllo del CCS (contenuto cellule somatiche) durante tutto il periodo di lattazione e predisposizione di eventuali azioni correttive
- III. Programmazione degli interventi di sverminazione previo monitoraggio della condizione parassitologica del gregge

Il punto I rappresenta la base di partenza per una corretta gestione sanitaria del gregge e si considera pertanto obbligatorio per questa sottoarea di intervento, da abbinare a uno o tutti e due i punti successivi (II e III). I punti II e III consentono di spostare positivamente l'attenzione dell'allevatore verso la prevenzione delle patologie piuttosto che verso profilassi e trattamenti periodici.

Il seguente schema riporta il dettaglio degli impegni relativi alle aree di valutazione di miglioramento sopra descritti (per il raffronto puntuale tra requisiti minimi e impegni di misura si rimanda alla sezione del benessere animale dell'allegato 1, capitolo 5, al PSR relativo ai giustificativi dei pagamenti):

#### A. Management aziendale e personale

<i>Area di valutazione</i>	<i>Impegni di misura</i>
Formazione del personale	Il responsabile dell'allevamento o altro dipendente/coadiuvante di stalla da lui indicato deve partecipare a un corso di formazione sul benessere entro il primo anno di impegno ed a altri due momenti di aggiornamento successivi entro la fine dell'impegno.
Gestione dell'impianto di mungitura	Deve essere garantita una periodica manutenzione dell'impianto e un controllo del suo funzionamento e dei suoi componenti fondamentali almeno due volte all'anno con assistenza specializzata

#### B. Sistemi di allevamento e di stabulazione

<i>Area di valutazione</i>	<i>Impegni di misura</i>
1. Superfici di stabulazione e parametri dimensionali	Le superfici coperte di stabulazione devono essere aumentate di almeno il 10% rispetto ai valori minimi indicati nella tabella 1 delle BPZ.
2. Zona mungitura	Le aree di attesa nella zona di mungitura devono garantire riparo dal sole e dalla pioggia e avere dimensioni di almeno 0.30 m <sup>2</sup> /pecora. Gli animali da mungere vanno divisi in gruppi in funzione delle dimensioni dell'area d'attesa che deve essere proporzionata alla capacità dell'impianto di mungitura.

#### C. Controllo ambientale

<i>Area di valutazione</i>	<i>Impegni di misura</i>
1. Condizioni idonee di temperatura	1.1) Isolamento termico Il tetto deve essere opportunamente coibentato in modo da evitare dispersione di calore in inverno ed un eccessivo riscaldamento in estate 1.2) Ombreggiamento Gli animali devono disporre di uno spazio d'ombra effettivo (naturale e/o artificiale) pari almeno ai valori indicati in tabella 1 delle BPZ.

#### D. Alimentazione e acqua di bevanda

<i>Area di valutazione</i>	<i>Impegni di misura</i>
Impianto per l'abbeverata	Al pascolo, gli abbeveratoi collettivi devono prevedere un fronte di abbeveraggio pari ad 1,5 m ogni 50 ovini adulti. Devono essere presenti almeno due abbeveratoi per ogni gruppo di animali (gruppo: insieme di animali allevati nello stesso recinto).

#### E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

<i>Area di valutazione</i>	<i>Impegni di misura</i>
1. Igiene della lettiera	1.1) Al fine di migliorare le condizioni "ambientali" dell'area di riposo è necessario rinnovare completamente la lettiera almeno 2 volte l'anno.

2. Aspetti della gestione igienico sanitaria	<p>2.1) Adozione di un piano di controllo della gestione igienico sanitaria con assistenza veterinaria programmata.</p> <p>2.2) Si prevede il controllo del contenuto di cellule somatiche (CCS) con cadenza mensile durante tutto il periodo di lattazione. Nel caso in cui il CCS superi il limite di 1.500.000 cell/ml devono essere predisposte e attuate le azioni correttive necessarie al ripristino di valori idonei di CCS (controllo aggiuntivo della funzionalità dell'impianto di mungitura, verifica piano di alimentazione, monitoraggio stato di salute, eventuale individuazione capi problema, profilassi).</p> <p>2.3) Gli interventi di sverminazione vanno programmati previo monitoraggio della condizione parassitologica del gregge, con lo svolgimento di almeno due esami coprologici l'anno, nei periodi di maggior rischio di infestazione, al fine di programmare gli eventuali interventi antiparassitari.</p>
--	---

## II. MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI BENESSERE ANIMALE NEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINI

L'individuazione delle aree e delle azioni di miglioramento del benessere dei bovini è stata definita anch'essa come per gli allevamenti ovini da latte avendo a riferimento un'indagine in merito svolta nell'anno 2007.

Nelle aziende con bovini l'incidenza ancora piuttosto alta dell'allevamento confinato rappresenta attualmente l'aspetto di maggior criticità per questi allevamenti in relazione alla tematica del benessere animale e quindi un'area su cui intervenire al fine di elevare il livello di benessere animale rispetto alla soglia definita dalla specifica normativa in materia e dalle Buone pratiche zootecniche.

Un altro aspetto importante rilevato dall'indagine è legato alla formazione del personale ed all'esigenza di una maggiore qualificazione del management aziendale; gli allevamenti bovini nella generalità dei casi presentano un livello di assistenza sanitaria maggiore rispetto agli allevamenti ovini, tuttavia l'area della gestione igienico sanitaria e comportamentale degli animali risultata comunque passibile di miglioramenti al fine di garantire nel tempo standard di benessere migliorativi rispetto al livello base delle BPZ.

In ultima analisi, per la tipologia di allevamento che si riscontra in Toscana si è ritenuto opportuno predisporre una serie di azioni migliorative che andassero a operare nelle aree di intervento, definite dall'art. 27 del reg. CE n. 1974/06 di cui alla lettera c) rispetto alla tipologia di allevamento; alla lettera b) relativamente alle condizioni ambientali; alla lettera a) relativamente all'accesso all'acqua e ai mangimi; alla lettera e) per l'adozione di pratiche migliorative in ambito igienico-sanitario per sviluppare maggiormente interventi di prevenzione che consentano un mantenimento nel tempo di standard di benessere migliorati.

Ogni azione di miglioramento deve necessariamente fondarsi sull'individuazione di una baseline di riferimento, in questo caso rappresentata dalla Buone Pratiche Zootecniche (BPZ). Le BPZ per i bovini sono riportate nell'Allegato 1, capitolo 5, al presente PSR e comprendono quanto previsto dalla normativa in vigore e le normali buone pratiche di gestione degli allevamenti riscontrate anche nell'indagine svolta.

Di seguito si riportano gli impegni per ogni area di intervento:

### A. Management aziendale e personale

#### 1. Formazione del personale

Le conoscenze delle problematiche inerenti il benessere degli animali sono essenziali per una corretta gestione dell'allevamento. Alcuni temi innovativi possono non essere noti a tutto il mondo allevatoriale. Gli aspetti più rilevanti per il miglioramento del livello di benessere devono essere oggetto di una conoscenza il più possibile diffusa, per cui l'impegno della formazione è comunque obbligatorio.

#### 2. Gestione dell'impianto di mungitura (solo per bovini da latte)

La manutenzione periodica dell'impianto è essenziale per garantirne il buon funzionamento e di conseguenza un corretto intervento sulle bovine in lattazione. Un buon funzionamento si traduce in una riduzione dell'incidenza delle patologie della mammella quali la mastite. Per questo motivo anche questo impegno si ritiene obbligatorio all'interno della misura.

### B. Sistemi di allevamento e di stabulazione

1. Sistema di allevamento

Nei casi in cui l'allevamento sia di tipo stallino, il passaggio ad un allevamento all'aperto o misto rappresenta indubbiamente un importante fattore di miglioramento del benessere. Il passaggio può essere effettuato tramite l'utilizzo di pascoli o di aree di esercizio adiacenti ai ricoveri con parametri dimensionali superiori a quelli delle BPZ.

2. Tipo e superfici di stabulazione

Anche in allevamenti già dotati di aree di esercizio è importante che queste offrano maggiori spazi a disposizione rispetto alle BPZ. Inoltre il mantenimento dei vitelli allevati in gruppo e su pavimento pieno oltre una certa età rappresenta un indubbio miglioramento delle condizioni di stabulazione.

C. Controllo ambientale

Condizioni idonee di temperatura sono fondamentali nel benessere fisico degli animali. Rispetto ai range di temperatura nei nostri climi è generalmente più importante difendere gli animali dal caldo attraverso opportuni accorgimenti:

1. isolamento termico delle coperture
2. raffrescamento degli ambienti attraverso l'uso dell'acqua, sistemi di ventilazione, ombreggiamento

D. Acqua di bevanda e alimentazione

Si prevede un miglioramento dell'accesso degli animali:

1. al fronte di mangiatoia
2. al fronte di abbeverata

aumentando la dimensione lineare dei fronti rispetto al numero di animali secondo parametri dimensionali che consentono di limitare la competizione fra animali.

E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Si individuano tre tipologie di impegni nella gestione sanitaria dell'allevamento:

1. Adozione di un piano di controllo della gestione igienico sanitaria con assistenza veterinaria programmata che consenta di sviluppare interventi di prevenzione delle principali patologie dell'allevamento.
2. Predisposizione di box su lettiera per ospitare animali con problemi sanitari
3. Isolamento degli animali al parto con spazi adeguati a disposizione

Il punto 1 rappresenta la base di partenza per una corretta gestione sanitaria del bestiame e si considera pertanto obbligatorio per questa sottoarea di intervento, da abbinare a uno o tutti e due i punti successivi (2 o 3).

Il seguente schema riporta il dettaglio degli impegni relativi alle aree di valutazione di miglioramento sopra descritti (per il raffronto puntuale tra requisiti minimi e impegni di misura si rimanda alla sezione del benessere animale dell'allegato1, capitolo 5, al PSR relativo ai giustificativi dei pagamenti):

A. Management aziendale e personale

<i>Area di valutazione</i>	<i>Impegni di misura</i>
Formazione del personale	Il responsabile dell'allevamento o altro dipendente/coadiuvante di stalla da lui indicato deve partecipare a un corso di formazione sul benessere entro il primo anno di impegno ed a altri due momenti di aggiornamento successivi entro la fine dell'impegno.
Gestione dell'impianto di mungitura (solo per bovini da latte)	Deve essere garantita una periodica manutenzione dell'impianto e un controllo del suo funzionamento e dei suoi componenti fondamentali almeno due volte all'anno con assistenza specializzata

B. Sistemi di allevamento e di stabulazione

<i>Area di valutazione</i>	<i>Impegni di misura</i>
1) Sistema di allevamento	1.1) Passaggio dall'allevamento stallino all'allevamento all'aperto o misto (allevamento al

	<p>pascolo nei periodi primaverile ed estivo, con possibilità di pascolo ogni qualvolta le condizioni climatiche lo consentano e allevamento in stalla nei restanti periodi dell'anno). L'area a pascolo utilizzata deve essere idonea ad accogliere gli animali prevedendo punti per l'abbeverata (naturali o artificiali) e per il riparo (naturali o artificiali).</p> <p>1.2) In caso in cui il miglioramento avvenga attraverso la realizzazione di aree di esercizio si applica l'impegno previsto al punto 2.1.</p>
2) Tipo e superfici di stabulazione	<p>2.1) Parametri dimensionali Aumento di almeno il 10% delle superfici delle aree di esercizio secondo i parametri dimensionali indicati in tabella 3 delle BPZ.</p> <p>2.2) Allevamento dei vitelli I vitelli allevati in gruppo, già a partire dalle 8 settimane, devono essere mantenuti su pavimento pieno arricchito con lettiera.</p>

#### C. Controllo ambientale

<i>Area di valutazione</i>	<i>Impegni di misura</i>
1) Condizioni idonee di temperatura	<p>1.1) Isolamento termico Il tetto deve essere opportunamente coibentato in modo da evitare dispersione di calore in inverno ed un eccessivo riscaldamento in estate</p> <p>1.2) Raffrescamento Messa in atto di almeno una delle tecniche per contenere gli effetti stressanti del caldo a carico degli animali: docce, nebulizzatori, sistemi naturali o artificiali in aiuto della ventilazione, barriere naturali o artificiali per ridurre l'esposizione alla radiazione solare.</p>

#### D. Alimentazione e acqua di bevanda

<i>Area di valutazione</i>	<i>Impegni di misura</i>
Accesso all'alimentazione	Adeguamento del fronte di mangiatoia al numero e tipo di capi allevati nel rispetto dei parametri riportati in tabella D.1 dell'allegato 1, cap. 5, del PSR.
Impianto per l'abbeverata	Per un ottimale apporto di acqua in tutti i periodi dell'anno e soprattutto in quelli più siccitosi è necessario aumentare i punti di abbeverata per ottenere una riduzione del 20% rispetto ai parametri riportati in tabella 2 delle BPZ.

#### E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

<i>Area di valutazione</i>	<i>Impegni di misura</i>
1. Aspetti della gestione igienico sanitaria	<p>1.1) Adozione di un piano di controllo della gestione igienico sanitaria con assistenza veterinaria programmata.</p> <p>1.2) L'azienda deve poter isolare in box collettivi o singoli su lettiera, gli animali con problemi sanitari in modo da ospitare almeno il 3% degli animali adulti allevati e impedire i contatti con il resto della mandria</p> <p>1.3) Gli animali al parto devono essere isolati in un'apposita area, ottenibile anche con barriere mobili, che garantisca all'animale uno spazio superiore del 20% rispetto a quello indicato in tabella delle BPZ.</p>

#### 4.2 Articolazione degli impegni dell'azienda

L'allevatore, per aderire alla misura, può scegliere di rispettare tutti gli impegni sopra descritti per accedere al premio massimo oppure una combinazione degli impegni con una riduzione rispetto al premio massimo (cfr. paragrafo 8). Si riportano di seguito le combinazioni possibili.

Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per gli ovini da latte

1. A + B + C + D (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
2. A + B + C + D (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B, C e D)

3. A + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
4. A + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree D ed E)

Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per i bovini da latte

1. A + B + C (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
2. A + B + C (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C)
3. A + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
4. A + C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E)

Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per i bovini da carne

1. A + B + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
2. A + B + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B ed E)
3. A + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
4. A + C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E)

La durata dell'impegno è pari a 5 **anni**.

### **5. Localizzazione degli interventi**

Tutto il territorio regionale.

### **6. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso**

Sono ammesse solo le aziende che complessivamente rispettano in partenza tutti i requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato III del Reg. CE 1782/2003 e la relativa normativa di recepimento nazionale (DM n. 12541 del 21 dicembre 2006. Allegato 1, Atti C16-18).

Si ammettono aziende con almeno 10 UBA.

### **7. Beneficiari**

Imprenditori agricoli professionali.

### **8. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

L'importo massimo del sostegno è fissato in 101,00 euro/anno per UBA ovicaprina, 102,00 euro/anno per UBA bovina da latte e 95,00 euro/anno per UBA bovina da carne per le aziende che rispettano il protocollo previsto dalla presente misura, con le seguenti modulazioni:

I livelli di sostegno sono arrotondati per difetto rispetto a quanto calcolato nei giustificativi dei pagamenti.

Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per gli ovini da latte

1. A + B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 101,00 euro/UBA
2. A + B + C + D (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 45,00 euro/UBA
3. A + B + C + D (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B, C e D) = 27,00 euro/UBA
4. A + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 67,00 euro/UBA
5. A + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree D ed E) = 38,00 euro/UBA

Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per i bovini da latte

1. A + B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 102,00 euro/UBA
2. A + B + C (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 76,00 euro/UBA
3. A + B + C (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 43,00 euro/UBA
4. A + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 49,00 euro/UBA
5. A + C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 30,00 euro/UBA

Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per i bovini da carne

1. A + B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 95,00 euro/UBA
2. A + B + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 71,00 euro/UBA
3. A + B + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 37,00 euro/UBA
4. A + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 42,00 euro/UBA
5. A + C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 23,00 euro/UBA

## 9. Indicatori

Tipo indicatore	Indicatori Comuni	Indicatori specifici
Indicatori fisici di realizzazione	<ul style="list-style-type: none"><li>- numero di aziende agricole che ricevono il sostegno: 350;</li><li>- numero di contratti per il benessere degli animali: 375</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- n. di UBA a premio sul territorio regionale</li></ul>
Indicatori di risultato		
Indicatori di impatto		

## 10. Dotazione finanziaria misura 2007-2013

Complessivamente le risorse assegnate sono pari a 5.000.000,00 di euro a titolo di spesa pubblica. »

## 5. Effetti attesi dalle modifiche

### 5.1. Effetti sull'attuazione del programma

Si prevede di aumentare le opportunità a disposizione delle aziende zootecniche di bovini ed ovini da latte di migliorare la gestione dell'allevamento verso criteri più sostenibili.

### 5.2. Effetti sugli indicatori

Sono stati inseriti gli indicatori comuni di prodotto relativi alla misura in oggetto ed è stato previsto un indicatore di prodotto specifico regionale. E' in fase di studio un indice di risultato indicativo del benessere animale che possa essere utilizzato per verificare gli effetti dell'applicazione della misura sul benessere degli animali a livello aziendale.

## 6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La scheda di misura proposta è coerente con il PSN in vigore.

## 7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

Alla misura sono stati assegnati 5 milioni di euro provenienti dalla misura 227, che non essendo stata attivata nei primi due anni viene decurtata per un importo inferiore a due settimi.

- **Modifiche alla misura 216 – Sostegno agli investimenti non produttivi**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Le modifiche richieste si rendono necessarie per eliminare una contraddizione di cui alla lett. b del punto 4 con riferimento agli elementi del territorio; infatti, se i muretti devono essere costruiti ex novo in quanto distrutti, non è possibile rispettarne le dimensioni originarie.

È stata inoltre eliminata una ripetizione per quanto riguarda il rispetto dell'adeguata distanza, già indicata in precedenza nel testo per i laghetti e pozze artificiali.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.1.6 «Sostegno agli investimenti non produttivi», sottoparagrafo 4 «Descrizione della misura ed articolazione interna», alinea b), secondo quanto segue:

- « b) Creazione, conservazione e recupero di elementi del territorio di interesse ecologico e paesaggistico finalizzati alla tutela e conservazione della biodiversità animale e vegetale quali (muretti a secco, siepi, laghetti, pozze artificiali).

I muretti a secco devono essere realizzati ex novo utilizzando materiali e tecniche costruttive tradizionali.

Le siepi devono essere realizzate attraverso la lavorazione e preparazione del terreno, l'impianto con relative cure colturali per i primi 2 anni ed eventuali risarcimenti, utilizzando specie arboree ed arbustive autoctone o comunque tradizionalmente presenti nel territorio (ecotipi locali) all'interno di superfici a seminativo (non boscate) superiori a 20 ettari.

I laghetti e le pozze artificiali volti a favorire l'insediamento e la riproduzione di anfibi e invertebrati devono essere realizzati a distanza adeguata da strade pubbliche e devono avere una dimensione minima di 75 mq. e massima di 150 mq., profondità nel punto massimo non inferiore a m2, sponde declivi per favorire l'accesso della fauna e una fascia di rispetto circostante di almeno 5 metri, dovranno prevedere il divieto di immissione di fauna ittica (maggior predatrice di uova e larve di anfibi). »

### **5. Effetti attesi dalle modifiche**

#### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Nessun effetto sull'attuazione del programma

#### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

### **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

### **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Nessuna implicazione

- **Modifiche alla misura 223 – Imboschimento di superfici non agricole**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Questa modifica deriva dalla considerazione del ruolo paesaggistico-ambientale che il castagneto riveste nelle aree rurali toscane e dalla distribuzione territoriale di questa specie.

Si fa inoltre presente che, nella realtà toscana, i castagneti rappresentano, un fondamentale elemento di biodiversità all'interno della fascia pedo-montana, costituendo un habitat unico per molte specie animali e vegetali.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

Si chiede di integrare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.2.3 «Imboschimento di superfici non agricole», sottoparagrafo 5 «Localizzazione degli interventi», prima e seconda alinea, con quanto segue:

- « - gli interventi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4, ad eccezione dei castagneti, non sono ammissibili nei terreni con altitudine superiore ai 600 m. s.l.m.;
- gli interventi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4, **ad eccezione dei castagneti**, non sono ammissibili nei terreni posti nei territori comunali con indice di boscosità superiore alla media regionale (> 47%);»

Si chiede, inoltre, di integrare il testo in vigore di cui al paragrafo suddetto, sottoparagrafo 6 «Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso», terza alinea, con quanto segue:

«I castagneti realizzati con questa misura costituiscono a tutti gli effetti superficie forestale ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 39/00 , “Legge forestale della Toscana”, art. 3, comma 1».

### **5. Effetti attesi dalle modifiche**

#### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Massimizzare l'efficacia della misura in rapporto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio toscano.

#### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto.

### **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte è in linea con quanto previsto dal PSN e funzionali al raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

### **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Nessuna implicazione



- **Modifiche alla misura 226 – Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

La prima modifica proposta è motivata dal fatto che le strutture e infrastrutture AIB, per le loro caratteristiche tecniche/funzionali, non possono essere localizzate esclusivamente all'interno dei territori boscati, ma spesso devono essere collocate in aree a diversa destinazione per garantirne e/o migliorarne l'operatività, l'efficacia, la funzionalità delle risorse (umane e tecnologiche) impiegate, nonché ai fini della sicurezza degli operatori. In molti casi (fasce parafuoco, torrette, punti di avvistamento, laghetti, impianti radio e di videocontrollo, piazzole di atterraggio degli elicotteri), è proprio dalla loro collocazione esterna alle aree boscate che traggono i maggiori vantaggi funzionali e di risultato, perché in tal modo viene garantita;

- la facile accessibilità e in condizioni di sicurezza (come per i punti di approvvigionamento idrico che devono essere posti in condizioni tali da non rimanere isolati a causa di eventuali incendi di boschi ad essi circostanti o devono essere posti in un'area aperta per permettere il rifornimento di acqua degli elicotteri utilizzati per lo spegnimento);
- un'adeguata copertura del segnale radio o un'adeguata visibilità (come per le torrette di avvistamento o gli impianti radio e di video controllo);
- la protezione del bosco dal fuoco originatosi al suo esterno (come nel caso delle fasce parafuoco che sono spesso poste nella zona di confine tra campi coltivati e bosco al fine di isolare e proteggere quest'ultimo);
- il collegamento alle vie principali e l'accesso ai boschi isolati (come nel caso della viabilità forestale che può essere necessario attraversare aree non forestali per permettere di collegare l'area boscata al cui servizio è posta).

Inoltre, tali infrastrutture pur se poste al di fuori delle aree forestali rimangono sempre funzionalmente dedicate alla salvaguardia dei boschi.

Si tenga anche presente che le aree in cui sono collocate o vengono realizzate le strutture spesso devono avere, ai sensi della normativa urbanistica, una classificazione diversa da quella forestale (come ad esempio nel caso dei ripetitori della rete radio, o delle piazzole di atterraggio).

La seconda modifica proposta corregge un puro errore materiale e serve ad evitare errate interpretazioni in merito alla localizzazione degli interventi prevenzione del dissesto idrogeologico.

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.2.6 «Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi», sottoparagrafo 5 «Localizzazione degli interventi», secondo quanto segue:

« Gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi di cui al punto 4.a.1 sono ammissibili solo se effettuati nelle aree forestali poste nei territori comunali classificati ad alto e medio rischio di incendio, così come individuate dal piano operativo antincendi boschivi della Regione Toscana, redatto ai sensi dell'articolo 74 della l.r. 39/00 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi di cui al punto 4.a.1.2, sono ammissibili solo se realizzati nei territori comunali classificati ad alto e medio rischio di incendio (come sopra individuati) e se a servizio delle aree forestali.

Gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico potranno essere eseguiti:

- in tutti le aree forestali poste al di sopra dei 600 metri di quota;
- in tutte le aree forestali con pendenza superiore al 20% nelle zone poste a quota inferiore a 600 metri.

Per tutte le altre tipologie di intervento, aree forestali classificate ai sensi della L.R. 39/00».

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Nessun effetto

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Nessuna implicazione

- **Modifiche alla misura 227 – Sostegno agli investimenti non produttivi**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Nell'elenco degli interventi previsti manca la possibilità di agire, con azioni mirate, sull'evoluzione dei boschi di neoformazione, cioè in quei popolamenti derivanti dalla colonizzazione dei terreni agricoli abbandonati. Infatti, gli interventi selvicolturali classici non sempre si adattano a indirizzare con finalità a carattere non produttivo lo sviluppo di detti popolamenti e a salvaguardarne le caratteristiche specifiche in tema di biodiversità.

Trattasi, comunque, dell'esecuzione di interventi che non si possono ascrivere all'ordinaria manutenzione, la cui funzione è quella di orientare e indirizzare lo sviluppo del popolamento e di selezionare e favorire le specie autoctone.

L'importanza di tali interventi era stata già valorizzata tra gli strumenti indicati per soddisfare i fabbisogni emersi nell'analisi in merito al tema **a) Accrescere il valore ambientale delle superfici forestali** (al punto 3 del paragrafo 5.3.2.2.7), dove troviamo: "gli interventi di miglioramento dei boschi di neoformazione".

Si inseriscono inoltre i punti elenco gli interventi di cui alla lettera b del sottoparagrafo 4 «Descrizione della misura e articolazione interna» al fine di aumentare la leggibilità della misura, soprattutto in funzione della sua applicazione pratica. Infine, si corregge un mero errore materiale presente nel sottoparagrafo 6 «Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso».

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

Si chiede di integrare con l'alinea a.10 il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.2.7 «Sostegno agli investimenti non produttivi», sottoparagrafo 4 «Descrizione della misura e articolazione interna», punto a) «l'esecuzione degli interventi finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi ambientali» secondo quanto segue:

« a. *l'esecuzione degli interventi finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi ambientali:*

*[omissis...]*

a.9) realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali.

a.10) interventi di miglioramento e selezione nei boschi di neo-formazione (escluso ordinaria manutenzione). Tali interventi, finalizzati a favorire la costituzione/conservazione degli ecosistemi forestali, a potenziare la biodiversità e a consolidare la funzione di protezione delle foreste, consistono in:

- taglio della vegetazione arbustiva infestante;
- diradamento delle piante arboree tendente a favorire le essenze autoctone e gli individui di migliore conformazione;
- piantagione di specie arboree forestali autoctone compresi gli interventi di preparazione del terreno.»

Si chiede inoltre di integrare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.2.7 «Sostegno agli investimenti non produttivi», sottoparagrafo 4 «Descrizione della misura e articolazione interna», punto b) «la realizzazione di investimenti forestali non produttivi [...]», inserendo un identificativo ai singoli interventi:

« b. *la realizzazione di investimenti forestali non produttivi ai fini della valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità, e finalizzati a favorire il ruolo multifunzionale delle aree di interesse forestale e favorirne l'uso a scopi ricreativi, turistici e sociali, quali:*

- b.1) la creazione e la sistemazione di sentieri;

- b.2) la realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di punti panoramici;
- b.3) la ristrutturazione di bivacchi (liberamente accessibili al pubblico, non a pagamento);
- b.4) la realizzazione o ripristino di giardini botanici e altri interventi didattici e divulgativi in bosco;
- b.5) la tutela e valorizzazione di singoli alberi monumentali in bosco».

Si chiede infine di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.2.7 «Sostegno agli investimenti non produttivi», sottoparagrafo 6 «Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso», così come di seguito specificato:

«Sono esclusi gli interventi all'interno di parchi e giardini ricompresi nelle zone classificate urbane dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

Tutti gli interventi devono essere finalizzati all'aumento della stabilità dei soprassuoli e a favorire la biodiversità. Pertanto, durante la loro esecuzione devono essere favorite le specie arboree autoctone, le specie arboree sporadiche e le specie arboree ed arbustive pabulari.

Inoltre, ove consentito dalle condizioni del soprassuolo, durante gli interventi si deve porre particolare attenzione all'eliminazione delle piante di Pino marittimo, nero e laricio, cipressi esotici, di *Chamaecyparis* e delle altre specie esotiche, al fine della loro sostituzione con specie autoctone.

Inoltre tutti gli interventi devono essere realizzati con tecniche a basso impatto ambientale e, segnatamente per quelli previsti alla lett. a.8) del par. 4, con metodologie e materiali caratteristici del luogo e analoghi agli originali, privilegiando le tecniche di ingegneria naturalistica e gli interventi a secco.

Gli interventi di cui alla lettera a.10 del paragrafo 4 possono essere realizzati sulla stessa particella una sola volta nel corso del periodo di programmazione. Sono esclusi dal finanziamento tutti gli interventi riconducibili a ordinaria manutenzione.

Gli interventi di cui alla lett. b) sono ammissibili solo se realizzati in aree fruibili al pubblico.»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Si prevede una maggiore efficacia della misura rispetto agli obiettivi specifici 6) «Conservazione della biodiversità delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate» e 11) «Conservazione e miglioramento del paesaggio» del Programma di sviluppo rurale.

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

## **7. Implicazioni finanziare delle modifiche**

Nessuna implicazione

- **Modifiche alla premessa dell'Asse 3 e alla misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Nella prima fase di attuazione della misura, conclusasi il 9.6 u.s. si è constatato che l'esclusione delle zone classificate 'A – Poli urbani' dall'ambito di applicazione della misura 311 ha comportato notevoli problemi di gestione delle domande, in particolare per quanto riguarda la verifica della effettiva collocazione territoriale degli investimenti e per quanto riguarda la comprensibilità, da parte degli interessati, della limitazione prevista dal PSR.

Questo anche in considerazione del fatto che nel PSN comunicato alla Commissione europea, e da essa valutato ricevibile, è espressamente previsto che *'le linee di intervento più idonee, sulla base della strumentazione messa a disposizione del regolamento sullo sviluppo rurale, potranno riguardare in particolare'..... il sostegno di investimenti per la diversificazione in aziende agricole verso attività multifunzionali, in particolare servizi ambientali e sociali, attraverso la corrispondente misura dell'Asse III.'*

E' stato contestato anche da molte aziende ricadenti in zona A un accrescimento dello squilibrio competitivo fra esse e tutte le altre aziende poste al di fuori di tale zona, squilibrio che si va ad aggiungere alle maggiori limitazioni all'espansione della dimensione aziendale, dovuta all'alto costo dei terreni e dei fabbricati posti in prossimità delle zone urbane. E' la dimensione ridotta infatti il limite maggiore alla redditività delle imprese agricole in Toscana: per far fronte a tale limite le aziende agricole hanno spesso intensificato al massimo le produzioni, ma solo questo, in un mercato sempre più globalizzato, non può certamente essere sufficiente a garantire un reddito adeguato alla permanenza e sviluppo di attività agricole nelle aree periurbane, che sono poste in condizione di subire la concorrenza di molte altre attività extraagricole.

Un altro problema che sta emergendo è dato dal numero ridotto di domande ad oggi presentate sulla misura 311, con conseguente rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa assegnati alla misura (ben 84 milioni di euro nel settennio), per cui emerge la necessità di ampliare, nei limiti del possibile, la platea dei potenziali beneficiari.

La risposta a queste criticità non può che essere la revisione del paragrafo 'localizzazione degli interventi' della scheda di misura, inserendo la possibilità di un'attuazione della misura nelle zone agricole dei Comuni classificati 'A – Poli urbani', con limitazione del sostegno previsto dall'azione B 'Agriturismo' alle aziende economicamente e strutturalmente deboli, definite come quelle al di sotto delle 15 UDE, che costituiscono circa il 30% delle aziende agricole ricadenti in tali zone, secondo la rilevazione campionaria del 2005.

Si conferma tuttavia l'attuale priorità assoluta nell'assegnazione finanziaria e nella selezione delle domande per le zone C2 e D, delineata dal PSR approvato, che assegna soltanto in via residuale risorse alle zone C1, B, e anche alle zone A in caso di approvazione della presente proposta di modifica del PSR.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

Si chiede di integrare il testo in vigore di cui al paragrafo 3.2 «Le strategie scelte per affrontare i punti di forza ed i punti di debolezza», punto 2 «Le priorità territoriali per asse», nella parte relativa all' «Asse 3: qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale e asse 4 'Metodo leader'», quarto capoverso, secondo quanto segue:

« Fa eccezione la misura 311 'Diversificazione verso attività non agricole', che può operare sulle zone C, D e, in forma residuale, B e A del territorio regionale, dato che può essere impiegata per fare fronte alla debolezza strutturale che affligge la maggior parte delle imprese agricole toscane (la dimensione media delle aziende toscane è di soli 10 ha) e a crisi settoriali per cui non è possibile predeterminare una collocazione

territoriale (ad esclusione della prevista ristrutturazione e riconversione del settore tabacco, che in regione ha una precisa collocazione<sup>1</sup>). Per questa misura è prevista una priorità nell'assegnazione finanziaria e nella selezione delle domande per le zone C2 e D, dove è inoltre possibile sostenere anche le ristrutturazioni di fabbricati per la realizzazione di nuovi posti letto per l'agriturismo, diversamente dal resto del territorio, dove è possibile sostenere unicamente la qualificazione dei servizi aziendali. Nelle zone classificate A 'Poli urbani', tutte le aziende possono accedere ai sostegni previsti nell'azione A-Diversificazione, mentre soltanto le aziende strutturalmente ed economicamente deboli possono accedere ai sostegni previsti dall'azione B-Agriturismo.»

Si chiede di integrare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.3 «Asse 3: Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale», penultimo capoverso, secondo quanto segue:

«Fa eccezione la misura 311 'Diversificazione verso attività non agricole', che viene applicata prioritariamente sulle zone C2 e D, ma può interessare in forma residuale anche le zone C1, B e A, dal momento che deve consentire l'incremento della redditività e delle potenzialità occupazionali delle imprese agricole; il sostegno alla ristrutturazione di fabbricati per l'ampliamento della ricettività agrituristica viene però concesso solo nelle zone C2 e D, dato che dall'analisi territoriale risulta, in tutta la regione escluso le zone più periferiche, una saturazione delle attività agrituristiche rispetto alla domanda effettiva.»

Si chiede inoltre di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.3.1.1 «Diversificazione verso attività non agricole» nelle parti di seguito specificate:

- sottoparagrafo 3 «Obiettivi della misura», quinto capoverso:

«L'applicazione della misura viene pertanto concentrata nelle zone C2 e D, ma interessa residualmente anche le zone C1, B e A, per le motivazioni sopra riportate.»

- sottoparagrafo 5.a «Localizzazione degli interventi», dell'azione a) «Diversificazione» primo capoverso:

«Zone classificate come C2 e D, con possibilità di ampliamento alle zone C1, B e A; le zone C2 e D sono comunque prioritarie ai fini dell'assegnazione delle risorse e della selezione delle domande, per cui le risorse destinate alle altre zone divengono residuali rispetto a quelle destinate alle zone rurali in declino.»

- sottoparagrafo 5.b «Localizzazione degli interventi», dell'azione b) «Agriturismo»

«Zone classificate come C2 e D, con possibilità di ampliamento alle zone C1, B e A; le zone C2 e D sono comunque prioritarie ai fini dell'assegnazione delle risorse e della selezione delle domande, per cui le risorse destinate alle altre zone divengono residuali rispetto a quelle destinate alle zone rurali in declino.

Gli investimenti di cui al punto "4.b AZIONE B – agriturismo", interventi 4.b.3, prima alinea, possono essere realizzati solo nelle aree rurali C2 e D.

Nelle zone B il sostegno è assegnato con priorità alle aziende strutturalmente ed economicamente più deboli, che necessitano di diversificazione.

Nelle zone A il sostegno è assegnato solo alle aziende strutturalmente ed economicamente più deboli, che necessitano di una diversificazione delle attività economiche, in modo da aumentare il reddito complessivo.»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

L'attuazione del programma non viene modificata nel suo complesso, si amplia comunque la platea dei potenziali beneficiari della misura, con un conseguente incremento della potenzialità di spesa

---

<sup>1</sup> Territori di pianura delle province di Arezzo e Siena.

sulla misura, ferma restando la dotazione assegnata nel PSR approvato con decisione comunitaria.

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Non si prevedono modifiche nella quantificazione degli indicatori, in quanto già proporzionati alle risorse assegnate alla misura.

### **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Come già affermato, il PSN Italia prevede già una esplicita destinazione della misura nelle zone classificate come 'A – poli urbani', *in particolare per quanto riguarda il sostegno a servizi ambientali e sociali*, per cui si ritiene che la modifica proposta aumenti la coerenza fra il PSR Toscana e il PSN Italia.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

### **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Nessuna implicazione.

- **Modifiche alla misura 313 – Incentivazione di attività turistiche sottomisura a) “Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici”**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

Le modifiche proposte alla scheda di misura 313 «Incentivazione di attività turistiche» sottomisura a) «Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici» riguardano esclusivamente specifiche ulteriori alla scheda di misura, al fine di garantire una puntuale e ben definita demarcazione con quanto di analogo previsto nel POR CreO FESR della Regione Toscana, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5, dall'articolo 16 lettera h) e dall'articolo 60 del Reg. CE 1698/2005.

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di integrare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.3.1.3 «Incentivazione di attività turistiche», Sottomisura a) «Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici», sottoparagrafo 7.a «Beneficiari», nella specifica relativa alla sottoazione B), secondo quanto segue:

«Sottoazione B: consorzi di promozione turistica con presenza di almeno un'azienda agrituristica»

Si chiede inoltre di integrare il testo in vigore di cui al sottoparagrafo 10 «Criteri di demarcazione con altri fondi», secondo capoverso, secondo quanto segue:

«Nello specifico, per quanto concerne la sottomisura A), il FEASR sostiene il finanziamento di attività ricreative e valorizzazione delle tradizioni del mondo rurale, investimenti per le attività agrituristiche, infrastrutture turistiche a *piccola scala* e servizi turistici connessi al mondo rurale; mentre il FESR riguarda la valorizzazione del patrimonio culturale con specifico riferimento ai “grandi attrattori” e servizi di marketing di destinazione. In particolare la demarcazione e la sinergia tra i due strumenti è garantita mediante l'introduzione di una soglia dimensionale che ne delimiti il campo di applicazione. Con la sottoazione A) “Creazione di infrastrutture su piccola scala” sono finanziati interventi con dimensione finanziaria inferiore a euro 250.000; per la sottoazione B) “Commercializzazione di servizi turistici e agrituristiche inerenti al turismo rurale” sono ammissibili interventi con un investimento inferiore a euro 50.000. Interventi di dimensione pari o superiore a tali soglie possono essere finanziati nell'ambito dell'asse V del POR CreO FESR.»

### **5. *Effetti attesi dalle modifiche***

#### **5.1. *Effetti sull'attuazione del programma***

Le specifiche introdotte dalla presente modifica renderanno più lineare e immediata la distinzione fra le fonti di finanziamento comunitario sia ai potenziali beneficiari delle misure di sostegno sia ai soggetti preposti alla gestione.

#### **5.2. *Effetti sugli indicatori***

Le modifiche proposte non impattano sulla quantificazione degli indicatori.

### **6. *Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale***

Le modifiche proposte fanno proprie le raccomandazioni espresse nel Piano Strategico Nazionale relativamente all'importanza di definire in tutti gli strumenti programmatici dei Fondi criteri specifici di demarcazione, ovvero, come recita il PSN, che *"la definizione dei criteri di demarcazione deve essere formulata in modo coordinato e congiunto dai PSR e dai Programmi operativi FESR e FSE"* specificando inoltre in un possibile criterio da adottare quello "- della tipologia di investimento e della relativa dimensione.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

### **7. *Implicazioni finanziarie delle modifiche***

Le modifiche proposte non hanno implicazioni finanziarie.

- **Modifiche alla misura 321– Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale Sottomisura d) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC)**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

Le modifiche proposte alla misura 321 «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale» sottomisura d) «Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC)» riguardano correzioni al testo dovute esclusivamente alla corretta trasposizione di quanto già previsto al paragrafo 10.2 «Relativamente alle misure riguardanti gli Assi 1, 2 e 3: criteri di demarcazione» nel testo approvato dalla CE con decisione C(2007) 4664 del 16/10/2007.

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di sostituire integralmente il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.3.2.1 «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale», sottoparagrafo 11 «Criteri di demarcazione con altri fondi», secondo capoverso, così come di seguito specificato:

«per la sottomisura D) il FESR ha la competenza di realizzare l'infrastrutturazione a banda larga nel territorio rurale e a bassa densità territoriale, mentre il FEASR interviene a copertura delle zone non raggiunte dagli interventi finanziati dalla programmazione FESR. Nello specifico mediante la programmazione FESR si mira ad ottenere la copertura al 100% della popolazione, anche in aree rurali, sostenendo fra l'altro lo sviluppo delle infrastrutture di dorsale dell'OPC, mentre con la programmazione FEASR si tenderà al completamento della copertura del 100% delle superfici agricole e forestali sostenendo la rete di accesso da detti territori alla dorsale già esistente».

### **5. *Effetti attesi dalle modifiche***

#### **5.1. *Effetti sull'attuazione del programma***

Le specifiche introdotte dalla presente modifica rendono più lineare e immediata la distinzione fra le fonti di finanziamento comunitario sia ai potenziali beneficiari delle misure di sostegno sia ai soggetti preposti alla gestione.

#### **5.2. *Effetti sugli indicatori***

Le modifiche proposte non impattano sulla quantificazione degli indicatori

### **6. *Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale***

Le modifiche proposte fanno proprie le raccomandazioni espresse nel Piano Strategico Nazionale relativamente all'importanza di definire in tutti gli strumenti programmatici dei Fondi criteri specifici di demarcazione, ovvero, come recita il PSN, che "la definizione dei criteri di demarcazione deve essere formulata in modo coordinato e congiunto dai PSR e dai Programmi operativi FESR e FSE" specificando inoltre in un possibile criterio da adottare quello "- della tipologia di interventi finanziabili".

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

### **7. *Implicazioni finanziarie delle modifiche***

Le modifiche proposte non hanno implicazioni finanziarie.

- **Modifiche alla misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale**  
sottomisura a) **Tutela e riqualificazione del patrimonio naturale**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Le modifiche proposte alla misura 323 «Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale» sottomisura a) «Tutela e riqualificazione del patrimonio naturale» riguardano correzioni al testo dovute esclusivamente alla corretta trasposizione di quanto già previsto al paragrafo 10.2 "Relativamente alle misure riguardanti gli Assi 1, 2 e 3: criteri di demarcazione" nel testo approvato dalla CE con decisione C(2007) 4664 del 16/10/2007.

Si noti che sebbene la modifica proposta, riportata nelle due tabelle simmetriche del PSR (al punto 10.2) e del POR CreO FESR (al punto 4.5.5) della Regione Toscana, sembri prevedere la possibilità che i due strumenti finanzino lo stesso tipo di operazione, il documento attuativo regionale del POR CreO FESR esplicita chiaramente al par. II.8 'Descrizione delle connessioni e integrazioni esterne al POR' della attività 2.2 'Realizzazione interventi finalizzati all'implementazione di infrastrutture e investimenti produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo economico sostenibile nell'ambito delle aree protette' che *"Poiché il FESR è volto in maniera prioritaria a realizzare investimenti produttivi (infrastrutture), le attività legate alla biodiversità devono essere integrate in un contesto di sviluppo più ampio e verranno attuate in stretto coordinamento e favorendo l'integrazione con altri investimenti.*

*In primo luogo, con i fondi FEASR del PSR 2007-2013 con l'attivazione nell'ambito dell'Asse II Sostenibilità ambientale, di 4 misure: 2.1.3 e 2.2.4.- Indennità natura 2000 - attualmente non attivate, 2.1.6. Investimenti non produttivi, e 3.2.3. Piani di gestione e reti ecologiche.*

*Tali interventi presentano caratteristiche di complementarità e integrazione con le azioni previste in quanto intervengono in campi di attività non finanziabili con la misura II.2, ma assolutamente necessari per il raggiungimento degli obiettivi di tutela della biodiversità e delle specie ed habitat di interesse conservazionistico. Infatti se con il POR-FESR si interviene nel campo infrastrutturale con un ottica di valorizzazione, con le azioni previste dal PSR si completano tali tipologie con azioni altrettanto necessarie nel campo della salvaguardia, attraverso interventi non produttivi per la biodiversità, sostegno alle attività agricole funzionali alla tutela, progettazione delle reti ecologiche e pianificazione dei SIR."*

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.3.2.3 «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale», sottoparagrafo 10 «Criteri di demarcazione con altri fondi», secondo capoverso, così come di seguito specificato:

« Per quanto attiene la sottomisura A), il FEASR sostiene la redazione di piani di protezione e di gestione; mentre il FESR riguarda investimenti e infrastrutture, anche collegate alla biodiversità, finalizzati allo sviluppo socio-economico delle aree interessate.»

### **5. Effetti attesi dalle modifiche**

#### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Le specifiche introdotte dalla presente modifica rendono più lineare e immediata la distinzione fra le fonti di finanziamento comunitario sia ai potenziali beneficiari delle misure di sostegno sia ai soggetti preposti alla gestione.

#### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Le modifiche proposte non impattano sulla quantificazione degli indicatori.

#### **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Le modifiche proposte fanno proprie le raccomandazioni espresse nel Piano Strategico Nazionale relativamente all'importanza di definire in tutti gli strumenti programmatici dei Fondi criteri specifici di demarcazione, ovvero, come recita il PSN, che *"la definizione dei criteri di demarcazione deve essere formulata in modo coordinato e congiunto dai PSR e dai Programmi operativi FESR e FSE"* specificando inoltre in un possibile criterio da adottare quello *"- della tipologia di interventi finanziabili"*.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

#### **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Le modifiche proposte non hanno implicazioni finanziarie.

- **Modifiche alla misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale sottomisura b) Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

Le modifiche proposte alla misura 323 «Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale» sottomisura b) «Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale» riguardano correzioni/integrazioni alla scheda di misura, al fine di garantire una puntuale e ben definita demarcazione con quanto di analogo previsto nel POR CreO FESR della Regione Toscana, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5, dall'articolo 16 lettera h) e dall'articolo 60 del Reg. CE 1698/2005. Si noti che le correzioni al testo (non le specifiche) sono dovute esclusivamente alla corretta trasposizione di quanto già previsto al paragrafo 10.2 "Relativamente alle misure riguardanti gli Assi 1, 2 e 3: criteri di demarcazione" nel testo approvato dalla CE con decisione C(2007) 4664 del 16/10/2007.

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.3.2.3 «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale», sottoparagrafo 10 «Criteri di demarcazione con altri fondi», terzo capoverso, così come di seguito specificato:

«Per la sottomisura B), il FEASR sostiene la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nelle zone rurali intervenendo su singoli beni minori; mentre il FESR promuove esclusivamente la valorizzazione dei beni culturali, per i poli di eccellenza e i grandi attrattori del patrimonio culturale. In particolare la demarcazione e la sinergia tra i due strumenti è garantita mediante l'introduzione di una soglia dimensionale che ne delimiti il campo di applicazione. In tal senso sono ammissibili esclusivamente interventi con dimensione finanziaria inferiore a 300.000 euro di investimento.»

### **5. *Effetti attesi dalle modifiche***

#### **5.1. *Effetti sull'attuazione del programma***

Le specifiche introdotte dalla presente modifica rendono più lineare e immediata la distinzione fra le fonti di finanziamento comunitario sia ai potenziali beneficiari delle misure di sostegno sia ai soggetti preposti alla gestione.

#### **5.2. *Effetti sugli indicatori***

Le modifiche proposte non impattano sulla quantificazione degli indicatori.

### **6. *Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale***

Le modifiche proposte fanno proprie le raccomandazioni espresse nel Piano Strategico Nazionale relativamente all'importanza di definire in tutti gli strumenti programmatici dei Fondi criteri specifici di demarcazione, ovvero, come recita il PSN, che *"la definizione dei criteri di demarcazione deve essere formulata in modo coordinato e congiunto dai PSR e dai Programmi operativi FESR e FSE"* specificando inoltre in un possibile criterio da adottare quello *"- della dimensione dell'intervento in termini sia finanziari, sia del bacino di utenza"*.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

### **7. *Implicazioni finanziarie delle modifiche***

Le modifiche proposte non hanno implicazioni finanziarie.

- **Modifiche alla dotazione finanziaria delle misure 215 – Pagamenti per il benessere degli animali; 225 – Pagamenti silvoambientali; 227 – Sostegno agli investimenti non produttivi**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

A seguito della richiesta di attivazione della Misura 215 «Pagamenti per il benessere degli animali» e dell' adeguamento della dotazione finanziaria della misura 225 «Pagamenti silvoambientali» si rende necessario stornare le risorse finanziarie assegnate alla misura 227 «Sostegno agli investimenti» in quanto non attivata nei primi due anni di attuazione del PSR.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

Le modifiche riguardano la tabella di cui al paragrafo 7 «Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale». Nello specifico vengono spostate le risorse assegnate alla misura 227 «Sostegno agli investimenti» per un ammontare di spesa pubblica pari a euro 5.004.800 ed assegnate alla misura 215 «Pagamenti per il benessere degli animali» per un importo di euro 5.000.000 e nello stesso tempo vengono assegnate ulteriori risorse alla misura 225 «Pagamenti silvoambientali» per un ammontare di spesa pubblica pari a euro 4.800, per far fronte alle spese relative a operazioni/contratti del precedente periodo di programmazione.

La nuova dotazione sarà così composta:

### **7. RIPARTIZIONE INDICATIVA PER MISURA DI SVILUPPO RURALE (IN EURO, PER L'INTERO PERIODO)**

Misure/asse		SPESA PUBBLICA	SPESA PRIVATA	COSTO TOTALE
111	Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione	12.100.000	0	12.100.000
112	Insediamiento giovani agricoltori	45.000.000	0	45.000.000
113	Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli	8.200.000	0	8.200.000
114	Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali	15.000.000	3.750.000	18.750.000
115	Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale	0	0	0
121	Ammodernamento delle aziende agricole	104.758.750	157.138.125	261.896.875
122	Migliore valorizzazione economica delle foreste	25.000.000	16.666.667	41.666.667
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	50.000.000	116.666.667	166.666.667
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale	10.000.000	4.285.714	14.285.714
125	Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	34.000.000	22.666.667	56.666.667
126	Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	0	0	0
131	Sostegno agli agricoltori per conformarsi ai requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0	0	0
132	Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare	14.000.000	6.000.000	20.000.000
133	Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione sui sistemi di qualità alimentare	5.000.000	2.142.857	7.142.857
141	Sostegno alle aziende agricole di semi-sussistenza in fase di ricostituzione	0	0	0
142	Costituzione di associazioni di produttori	0	0	0
<b>TOTALE ASSE 1</b>		<b>323.058.750</b>	<b>329.316.696</b>	<b>652.375.446</b>
211	Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane	11.000.000	0	11.000.000
212	Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane	11.000.000	0	11.000.000
213	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE	0	0	0
214	Pagamenti agroambientali	204.500.000	0	204.500.000

215	Pagamenti per il benessere degli animali;	5.000.000	0	5.000.000
216	Sostegno agli investimenti non produttivi	5.000.000	555.556	5.555.556
221	Imboschimento di terreni agricoli	38.343.402	16.432.887	54.776.289
222	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	0	0	0
223	Primo imboschimento di terreni non agricoli	2.800.000	1.200.000	4.000.000
224	Indennità natura 2000	0	0	
225	Pagamenti silvoambientali	6.853	0	6.853
226	Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi	43.000.000	0	43.000.000
227	Sostegno agli investimenti non produttivi	14.995.200	0	14.995.200
<b>TOTALE ASSE 2</b>		<b>335.645.455</b>	<b>18.189.322</b>	<b>353.834.777</b>
311	Diversificazione verso attività non agricole	88.106.818	132.160.227	220.267.045
312	Sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese			
313	Incentivazione di attività turistiche			
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale			
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi			
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale			
331	Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3			
341	Acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale			
<b>TOTALE ASSE 3</b>		<b>88.106.818</b>	<b>132.160.227</b>	<b>220.267.045</b>
41	Strategie di sviluppo locale			
411	- competitività	5.034.682	2.157.721	7.192.403
412	- gestione dell'ambiente/del territorio	0	0	0
413	- qualità della vita/diversificazione	63.688.828	15.922.207	79.611.035
421	Cooperazione interterritoriale e transnazionale	7.635.945	1.908.986	9.544.931
431	Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione	7.552.023	0	7.552.023
<b>TOTALE ASSE 4</b>		<b>83.911.478</b>	<b>19.988.914</b>	<b>103.900.392</b>
<b>TOTALE ASSI 1,2,3 e 4</b>		<b>830.722.501</b>	<b>499.655.160</b>	<b>1.330.377.661</b>
511	ASSISTENZA TECNICA	8.391.136	0	8.391.136
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>839.113.637</b>	<b>499.655.160</b>	<b>1.338.768.797</b>

Le modifiche di cui sopra comportano una variazione della misura 227 «Sostegno agli investimenti non produttivi». Si chiede pertanto di modificare il testo vigente della scheda di misura di cui al paragrafo 5.3.2.2.7 «Sostegno agli investimenti non produttivi», paragrafo 11 «Dotazione finanziaria misura 2007-2013»:

«Complessivamente le risorse assegnate sono pari a 14.995.200 euro a titolo di spesa pubblica».

## 5. Effetti attesi dalle modifiche

### 5.1. Effetti sull'attuazione del programma

Gli effetti sull'attuazione del programma sono descritti nella nuova scheda della misura 215.

### 5.2. Effetti sugli indicatori

Nessun effetto

## 6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

Le modifiche proposte sono conformi alla stesura del PSN in vigore.

URL presso cui controllare il testo in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

## 7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

Le modifiche non comportano implicazioni finanziarie, trattandosi di uno spostamento di risorse tra misure dello stesso asse.

- **Modifiche alla tabella 5.2.1 Operazioni/contratti del precedente periodo di programmazione ancora in corso**

### **3. *Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche***

La modifica è necessaria per riallineare le previsioni di spesa relative alla misura A «Investimenti nelle aziende agricole PSR 2000-06» e alla misura P «Diversificazione attività settore agricolo PSR 2000-06» per far fronte al pagamento di impegni non ancora effettuati derivanti da operazioni/contratti del precedente periodo di programmazione (2000-2006).

### **4. *Descrizione delle modifiche proposte***

Per i motivi suddetti si rende necessario spostare le risorse relative alle previsioni di spesa dalla misura A «Investimenti nelle aziende agricole» per 40.000 euro (spesa pubblica) alla misura P «Diversificazione attività settore agricolo». La nuova dotazione è così composta:

- misura A "Investimenti nelle aziende agricole" (codice misura PSR 2007-13 – misura 121) 2.473.084 in quota Feasr e 5.620.645 spesa pubblica;
- misura P "diversificazione attività settore agricolo" (codice misura PSR 2007-13 – misura 311) 955.479 in quota Feasr e 2.171.543 spesa pubblica.

Pagamenti riferiti all'annualità 2006 effettuati o da effettuarsi e trascinamenti assunti nel precedente periodo di programmazione

MISURE PSR 2000/2006	Asse PSR 2007 - 2013	CODICE MISURE PSR 2007-13	Pagamenti riferiti all'annualità 2006 effettuati, o da effettuarsi successivamente al 15/10/06 - quota Feasr	Trascinamento di pagamenti pluriennali per impegni assunti nei precedenti periodi di programmazione - quota Feasr -							Totale complessivo (quota Feasr)	Totale complessivo (Spesa pubblica)
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Misura A "Investimenti nelle aziende agricole"	1	121	2.473.084								2.473.084	5.620.645
Misura B "Insediamento giovani agricoltori"	1	112	14.500								14.500	32.955
Misura C "Formazione"	1	111	2.533								2.533	5.757
Misura D "Prepensionamento" *	1	113	299.978	314.219	300.444	292.826	291.665	291.665	291.665	291.665	2.374.127	5.395.743
Misura I Azione 8.2.2 vi "Miglioramento delle foreste (art.30, quinta alinea - associazionismo forestale)" - 8.2.3 "Miglioramento e sviluppo della filiera bosco - prodotti della selvicoltura"	1	122	509.871	128.670	70.446	44.756	18.271	0	0	0	772.014	1.754.578
Misura R "Sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura"	1	125	21.301								21.301	48.411
<b>ASSE I</b>			<b>3.321.267</b>	<b>442.889</b>	<b>370.890</b>	<b>337.582</b>	<b>309.936</b>	<b>291.665</b>	<b>291.665</b>	<b>291.665</b>	<b>5.657.559</b>	<b>12.858.089</b>
Misura F "misure agroambientali" **	2	214	3.989.000	16.433.640	6.193.309	3.785.083	1.691.348	811.088	811.089	780.384	34.494.941	78.397.593
Misura H "Imboschimento superfici agricole" ***	2	221	3.453.308	1.826.900	1.737.870	1.693.716	1.621.864	1.499.538	1.435.899	1.393.071	14.662.167	33.323.108
Misura I Azione 8.2.1 (imboschimento sup. non agricole)	2	223	13.814	10.603	10.869	8.508	4.605	2.876	0	0	51.275	116.535
Misura I Azione 8.2.4 (stabilità ecologica delle foreste)	2	225	957	958	958	137	0	0	0	0	3.010	6.842
<b>ASSE II</b>			<b>7.457.080</b>	<b>18.272.101</b>	<b>7.943.006</b>	<b>5.487.444</b>	<b>3.317.817</b>	<b>2.313.502</b>	<b>2.246.988</b>	<b>2.173.455</b>	<b>49.211.394</b>	<b>111.844.078</b>
Misura P "Diversificazione attività settore agricolo"	3	311	955.479			0	0	0	0	0	955.479	2.171.543
<b>ASSE III</b>			<b>955.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955.479</b>	<b>2.171.543</b>
<b>Totale</b>			<b>11.733.826</b>	<b>18.714.990</b>	<b>8.313.896</b>	<b>5.825.026</b>	<b>3.627.753</b>	<b>2.605.167</b>	<b>2.538.653</b>	<b>2.465.120</b>	<b>55.824.432</b>	<b>126.873.709</b>

Gli importi comprendono anche i pagamenti effettuati per impegni assunti ai sensi dei Regolamenti:

\* Reg. CEE 2079/92

\*\* Reg.CEE 2078/92

\*\*\* Reg.CEE 2080/92; Reg. CEE 2328/91;

Reg. CEE 1100/92

La modifica della tabella di cui al punto 5.2.1. comporta le seguenti variazioni all'interno delle rispettive misure al punto «Impegni della precedente programmazione (2000-2006)», nello specifico:

#### **5.3.1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole**

##### **11. Impegni della precedente programmazione (2000-2006)**

Risultano ancora da corrispondere impegni, in riferimento all'applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99 (Piano di sviluppo rurale 2000-2006 - Misura 1) pari a 5.620.644 euro a titolo di spesa pubblica; non sono previsti pagamenti oltre il 31.12.08

##### **5.3.3.1.1 Diversificazione verso attività non agricole**

##### **12. Impegni della precedente programmazione (2000-2006)**

Risultano ancora da corrispondere impegni, in riferimento all'applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99 (Piano di sviluppo rurale 2000-2006 - Misura 9.5) pari a 2.171.543 euro a titolo di spesa pubblica.

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Nessuno

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Le modifiche non comportano implicazioni finanziarie, trattandosi di uno spostamento di risorse tra misure.

- **Modifiche al capitolo 10 «Informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione e dal Fondo europeo per la pesca»**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

La presente richiesta di modifica propone di rivedere il capitolo 10.1.1 del PSR "La coerenza con il primo pilastro della PAC", in particolare per quanto riguarda la complementarietà tra gli obiettivi del PSR e le seguenti OCM:

#### **A) Olio d'oliva**

La richiesta di modifica consiste nella soppressione della limitazione per le attività che mirano direttamente a un incremento della produzione o comportano un aumento della capacità di magazzinaggio o di trasformazione, in quanto tale limitazione è stata introdotta per errore materiale. La soppressione di tale limitazione è inoltre ininfluenza per quanto riguarda la demarcazione tra OCM olio di oliva e sviluppo rurale.

#### **B) Zucchero**

La richiesta di modifica è finalizzata ad un allineamento tra il PSR e il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale (attualmente in vigore), che, per quanto riguarda la demarcazione con l'OCM Zucchero, prevede quanto segue:

*"In base al Programma Nazionale di Ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 21 dicembre 2006, gli elementi di demarcazione da utilizzare per differenziare gli interventi dello sviluppo rurale sono individuati a livello di beneficiario e di tipologia di intervento. Per le misure e/o le tipologie di intervento previste all'interno del suddetto programma, che saranno articolate su scala regionale una volta definiti i rispettivi PSR, i beneficiari non potranno ricevere un contributo pubblico dallo sviluppo rurale. Tuttavia, in considerazione delle ristrettezza delle risorse finanziarie disponibili, ciascun PSR potrà prevedere un'eccezione, ai sensi art. 5 comma 6 del Reg. CE 1698/2005, che consenta, una volta esauriti i fondi disponibili, previa approvazione da parte della Commissione europea, agli stessi PSR di finanziare gli interventi suddetti. In ogni caso, è fatta salva la possibilità per i beneficiari di partecipare al PSR per le misure e le tipologie di intervento non previste dal programma di ristrutturazione. Gli Organismi Pagatori assicurano che ogni operazione sia finanziata da una sola fonte."*

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al capitolo 10 « Informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione e dal Fondo europeo per la pesca», paragrafo 10.1.1 «La coerenza con il primo pilastro della PAC», nella parte relativa all'OCM Olio di oliva ultimo capoverso secondo quanto segue:

« L'OCM **Olio d'oliva** è stata recentemente oggetto di riforma. A seguito di tale riforma gli aiuti sono stati totalmente disaccoppiati, confluendo nel regime di pagamento unico e si è operata una trattenuta del 5% per i programmi di attività delle organizzazioni di operatori.

[omissis...]

I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più forme di sostegno sono garantiti dall'organismo pagatore regionale ARTEA.

Anche in questo caso è necessario prevedere scelte sinergiche con riferimento in particolare agli obiettivi "Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola" e "Promozione dell'innovazione e dell'integrazione lungo le filiere".

Il PSR infatti finanzia a livello aziendale il sostegno al miglioramento degli interventi relativi all'oliveto, nonché alle operazioni di raccolta e di trasformazione e commercializzazione del prodotto.

Nel programma sono previsti inoltre interventi a sostegno delle azioni finalizzate all'aumento del valore aggiunto dei prodotti dell'olivicoltura.

».

Dello stesso paragrafo si chiede di modificare il testo in vigore di cui alla parte relativa all'OCM zucchero, secondo quanto segue:

« Per quanto riguarda l'OCM **zucchero**, il compromesso sulla riforma è stato raggiunto nel novembre 2005. Il compromesso prevede, tra l'altro, il passaggio al regime del pagamento unico aziendale, l'erogazione di aiuti per la ristrutturazione dell'industria saccarifera, di un aiuto alla diversificazione e di un aiuto supplementare alla diversificazione. L'aiuto alla diversificazione, previsto dall'articolo 6 del Regolamento CE 320/2006 è destinato in particolare a finanziare un Programma nazionale di ristrutturazione. Il Regolamento CE 320/2006 stabilisce che gli interventi ammissibili nel Programma nazionale di ristrutturazione devono corrispondere ad uno o più interventi previsti nell'asse 1 e 3 del Regolamento CE 1698/2005. Il Programma nazionale di ristrutturazione è stato approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 21 dicembre 2006 e trasmesso alla Commissione Europea entro i termini previsti dal Regolamento comunitario (31/12/2006).

Il Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero prevede che la gestione e l'attuazione degli interventi sarà realizzata dalle Regioni sulla base di Piani di Azione, redatti nel rispetto dei principi comuni previsti dal programma stesso.

In base al Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale gli elementi di demarcazione da utilizzare per differenziare gli interventi dello sviluppo rurale sono individuati a livello di beneficiario e di tipologia di intervento. Per le misure e/o le tipologie di intervento previste all'interno del Programma Nazionale di Ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero, articolate su scala regionale, i beneficiari non potranno ricevere un contributo pubblico dallo sviluppo rurale. Tuttavia, in considerazione della ristrettezza delle risorse finanziarie disponibili, una volta esauriti i fondi disponibili, potrà essere inoltrata alla Commissione europea una richiesta volta a consentire al PSR di finanziare gli interventi suddetti. Non sono comunque previsti interventi nel settore bieticolo saccarifero.

I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più fonti, devono essere garantiti dall'Organismo Pagatore regionale che gestisce i procedimenti relativi sia al PSR sia al Programma di Ristrutturazione nazionale e al Piano di Azione regionale».

### **Implicazioni delle modifiche sulla misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole**

In conseguenza delle sopradescritte modifiche al capitolo 10 del PSR si richiede di modificare il testo del del paragrafo 5.3.1.2.1 «Ammodernamento delle aziende agricole», sottoparagrafo 12 «Linee di demarcazione tra il sostegno previsto dalla presente misura e quelli previsti in alcune OCM» nella parte relativa all'OCM olio di oliva, ultimo capoverso, secondo quanto segue:

« **OCM Olio d'oliva:** Al fine di assicurare uno sviluppo adeguato all'intero settore mediante l'utilizzo ottimale delle risorse recate dalle varie fonti di sostegno, tenuto conto che le spese ammissibili nei programmi delle Organizzazioni di operatori oleicoli coincidono con alcune di quelle prevedibili nelle misure del PSR, è necessario, che le misure sovvenzionabili a norma dell'OCM olio di oliva, siano rinforzate da azioni complementari sostenute dal PSR.

[omissis...]

Nel programma sono previsti inoltre interventi a sostegno delle azioni finalizzate all'aumento del valore aggiunto dei prodotti dell'olivicoltura.

Sempre in conseguenza delle sopradescritte modifiche al capitolo 10 del PSR, si richiede di modificare il testo del paragrafo 5.3.1.2.1 «Ammodernamento delle aziende agricole», sottoparagrafo 12 «Linee di demarcazione tra il sostegno previsto dalla presente misura e quelli

previsti in alcune OCM» nella parte relativa all'OCM zucchero, ultimo capoverso, secondo quanto segue:

« **OCM Zucchero:** In base al Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale gli elementi di demarcazione da utilizzare per differenziare gli interventi dello sviluppo rurale sono individuati a livello di beneficiario e di tipologia di intervento. Per le misure e/o le tipologie di intervento previste all'interno del Programma Nazionale di Ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero, articolate su scala regionale, i beneficiari non potranno ricevere un contributo pubblico dallo sviluppo rurale. Tuttavia, in considerazione della ristrettezza delle risorse finanziarie disponibili, una volta esauriti i fondi disponibili, potrà essere inoltrata alla Commissione europea una richiesta volta a consentire al PSR di finanziare gli interventi suddetti. Non sono comunque previsti interventi nel settore bieticolo saccarifero.»

### **Implicazioni delle modifiche sulla misura 123 – Ammodernamento delle aziende agricole. Sottomisura a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli**

In conseguenza delle sopradescritte modifiche al capitolo 10 del PSR, si richiede di modificare il testo del paragrafo 5.3.1.2.3 «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali», sottoparagrafo 6.1.8 «Linee di demarcazione tra il sostegno previsto dalla presente misura e quelli previsti in alcune OCM» nella parte relativa all'OCM olio di oliva, ultimo capoverso, secondo quanto segue:

**«OCM Olio d'oliva:** Al fine di assicurare uno sviluppo adeguato all'intero settore mediante l'utilizzo ottimale delle risorse recate dalle varie fonti di sostegno, tenuto conto che le spese ammissibili nei programmi delle Organizzazioni di operatori oleicoli coincidono con alcune di quelle prevedibili nelle misure del PSR, è necessario, che le misure sovvenzionabili a norma dell'OCM olio di oliva, siano rinforzate da azioni complementari sostenute dal PSR

[omissis...]

Nel programma sono previsti inoltre interventi a sostegno delle azioni finalizzate all'aumento del valore aggiunto dei prodotti dell'olivicoltura.

Sempre in conseguenza delle sopradescritte modifiche al capitolo 10 del PSR si richiede di modificare il testo del paragrafo 5.3.1.2.3 «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali» del sottoparagrafo 6.1.8 «Linee di demarcazione tra il sostegno previsto dalla presente misura e quelli previsti in alcune OCM» nella parte relativa all'OCM zucchero, secondo quanto segue:

**«OCM Zucchero:** In base al Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale gli elementi di demarcazione da utilizzare per differenziare gli interventi dello sviluppo rurale sono individuati a livello di beneficiario e di tipologia di intervento. Per le misure e/o le tipologie di intervento previste all'interno del Programma Nazionale di Ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero, articolate su scala regionale, i beneficiari non potranno ricevere un contributo pubblico dallo sviluppo rurale. Tuttavia, in considerazione della ristrettezza delle risorse finanziarie disponibili, una volta esauriti i fondi disponibili, potrà essere inoltrata alla Commissione europea una richiesta volta a consentire al PSR di finanziare gli interventi suddetti. Non sono comunque previsti interventi nel settore bieticolo saccarifero.»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

#### **A) Complementarietà tra gli obiettivi del PSR e l'OCM olio di oliva**

La modifica produce una notevole semplificazione nella fase di attuazione del PSR ed inoltre consente:

- un maggiore orientamento delle produzioni al mercato, a fronte di un crescente interesse per le produzioni di qualità (soprattutto DOP e IGP), per le quali la Toscana risulta particolarmente vocata;
- l'incentivazione di una produzione per la quale in Toscana vi è un forte fabbisogno di nuovi investimenti, anche al fine di migliorare la redditività, attualmente scarsa;
- un miglioramento dell'impatto ambientale e paesaggistico dell'olivicoltura (particolarmente importante in Toscana), evitando il rischio di estirpazione degli oliveti situati nelle zone collinari più difficili al fine di conseguire il finanziamento di nuovi impianti nelle zone pianeggianti più favorite..

## **B) Complementarietà tra gli obiettivi del PSR e l'OCM zucchero**

La modifica consente di prevedere l'accesso al PSR degli "ex bieticoltori" che risulteranno esclusi, per esaurimento delle esigue risorse disponibili, dai benefici del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero e del relativo Piano di azione regionale, assicurando il necessario sostegno ad ulteriori interventi di riconversione produttiva.

La modifica inoltre permette:

- il miglioramento della coerenza e complementarietà fra le strategie di riconversione previste dal Reg. CE 320/2006 e gli obiettivi del PSR;
- l'ottimizzazione dell'efficienza della spesa relativa ad entrambi gli strumenti di sostegno.

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Le modifiche proposte non impattano sulla quantificazione degli indicatori.

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Tutte le modifiche proposte con la presente scheda di modifica sono coerenti con i contenuti e le strategie del Piano Strategico Nazionale (capitolo 5.3 "Coerenza e complementarietà").

In particolare la modifica relativa all'OCM Zucchero è volta propria ad un perfetto riallineamento tra il PSR e il PSN.

URL presso cui controllare il testo del PSR in vigore: <http://www.regione.toscana.it/svilupporurale>

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Le modifiche proposte non hanno implicazioni finanziarie.

**Modifiche e integrazioni ai tassi di contribuzione delle misure:**  
**121 – Ammodernamento delle aziende agricole**  
**122 – Migliore valorizzazione economica delle foreste**  
**Sottomisura 123 a – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli**  
**Sottomisura 123 b – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali**  
**132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare**  
**226 – Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi**  
**311- Diversificazione verso attività non agricole**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**

Le modifiche alle misure 121 – Ammodernamento delle aziende agricole; 122 – Migliore valorizzazione economica delle foreste; Sottomisura 123 a – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli; Sottomisura 123 b – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali; 132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare; 226 – Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi; 311- Diversificazione verso attività non agricole sono dettate dalla richiesta avanzata in sede di Comitato di Sorveglianza del 25/01/2008 di evidenziare i reali tassi di contribuzione applicati per le misure a sostegno degli investimenti.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

- Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.1.2.1« Ammodernamento delle aziende agricole», sottoparagrafo 8. «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione», secondo quanto segue:

«Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto sul costo totale ammissibile, secondo le percentuali di contribuzione di cui alla tabella seguente.

AMBITI di INTERVENTO		tassi di contribuzione			
		% di contribuzione	% di maggiorazione per giovani agricoltori	% di maggiorazione per zone montane	% di maggiorazione per zone svantaggiate
Miglioramento economico aziendale		dal 20 al 40	10	10	
Miglioramento della qualità delle produzioni		dal 20 al 40	10	10	
Igiene e benessere degli animali		40	10	10	
Miglioramento ambientale*	per i settori della trasformazione e commercializzazione	40	10	10	
	Per il settore della produzione primaria	60		15	15

Sicurezza sul lavoro*	per i settori della trasformazione e commercializzazione	40	10	10	
	Per i settore della produzione primaria	60		15	15

\*Per gli investimenti ricadenti nell'ambito di intervento di "Miglioramento ambientale" e "Sicurezza sul lavoro" l'intensità dell'aiuto è aumentata fino al 60% (75% nelle zone montane e svantaggiate) unicamente per investimenti nel settore della produzione primaria, per investimenti che vanno al di là delle pertinenti norme in vigore e per i soli costi aggiuntivi necessari all'adeguamento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. L'aumento del tasso di contribuzione è a totale carico delle risorse regionali (v. cap. 8 'Tabella sui finanziamenti aggiuntivi per asse') ».

- Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.1.2.2 «Migliore valorizzazione economica delle foreste», punto 8. «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione», secondo quanto segue:

«Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 50% del costo totale ammissibile. L'intensità dell'aiuto è elevata al 60% per investimenti realizzati in zone montane e in zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e successive modificazioni e integrazioni, nelle zone ricomprese in Natura 2000 e nelle zone individuate ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.»

- Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.1.2.3« Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali», Sottomisura 123 a – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, sottoparagrafo 6.1.6. «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione», secondo quanto segue:

«Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto secondo le percentuali indicate nella tabella seguente

	Imprese che occupano meno 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di euro ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE	
Tipologie di investimenti previste dal P.S.R.	Imprese che occupano fino a 250 persone o un fatturato inferiore a 50 milioni di euro	Imprese che occupano oltre 250 persone o un fatturato oltre 50 milioni di euro
	Contributo (%)	Contributo (%)
investimenti materiali di cui al paragrafo 6.1.1 lettera b)	<b>30</b>	<b>15</b>
investimenti immateriali di cui al paragrafo 6.1.2		
spese generali di cui al paragrafo 5.2.8		
investimenti materiali di cui al paragrafo 6.1.1 lettera a)	<b>20</b>	<b>10</b>
investimenti materiali di cui al paragrafo 6.1.1 lettera c)	<b>40</b>	<b>20</b>

Il sostegno alla trasformazione in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" (regolamento comunitario n. 1998/06).»

- Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.1.2.3« Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali», Sottomisura 123 b – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali, punto 6.2.5 «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione e degli importi», secondo quanto segue:

«Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 40% del costo totale ammissibile. Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al regolamento de minimis n. 1998/06».

- Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.1.3.2 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare», punto 8 «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione», secondo quanto segue:

«Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, erogato annualmente per un periodo massimo di 5 anni, ed è pari al 70% dei costi fissi sostenuti per la partecipazione ai sistemi di qualità elencati al punto 4.1.

L'importo del contributo annuo massimo concedibile per azienda è pari 3000 euro.

Il sostegno viene concesso sulla base dei costi fissi di certificazione realmente sostenuti.»

- Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.2.1«Imboschimento di terreni agricoli» punto 8 «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione e degli importi», secondo quanto segue:

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto; il tasso di contribuzione è:

- a)** nel caso di proprietari o affittuari di terreni di proprietà privata, o affittuari/concessionari di terreni agricoli di proprietà pubblica:
- (1) sostegno delle spese di impianto pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n.2);
  - (2) premio annuale per ettaro, per un periodo massimo di 5 anni, pari al 70% del costo totale ammissibile per l'esecuzione delle cure colturali (vedi tabella n. 2);
  - (3) premio annuale per ettaro per un periodo di 15 anni, volto a compensare le perdite di reddito derivanti dall'imboschimento, pari al:

Tabella n.1

ZONA ISTAT	Agricoltori (ettaro/anno)	Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (ettaro/anno)
Pianura	286,00 €	150,00 €
Collina	212,00 €	150,00 €
Montagna	104,00 €	104,00 €

- b)** nel caso di imboschimenti con cicli inferiori ai 15 anni il sostegno, di cui ai punti precedenti, è limitato esclusivamente ai costi di impianto e pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n.2).
- c)** nel caso di imboschimenti realizzati su terreni agricoli di proprietà pubblica ed eseguiti da persone giuridiche di diritto pubblico, il sostegno è limitato esclusivamente ai costi di impianto e pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n.2).

[omissis...]

- Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.2.3 «Imboschimento di superfici non agricole» punto 8 «Forma del sostegno, modulazione dei

premi/indennità/tassi di contribuzione e degli importi», primo e secondo capoverso, secondo quanto segue:

«Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 70% del costo totale ammissibile. (vedi tabella n.1)

Se l'intervento è eseguito su terreni agricoli incolti è concedibile un premio annuale per ettaro per l'esecuzione delle cure colturali per un importo pari al 70% del costo totale ammissibile e per un periodo di 5 anni (vedi tabella n.1).»

- Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.2.6 «Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi», punto 8 «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione », secondo quanto segue:

«Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto:

- per i beneficiari di diritto privato, è pari al 70% del costo totale ammissibile;
- per i beneficiari di diritto pubblico, è pari al 100% del costo totale ammissibile».

- Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.2.2.7 «*Sostegno agli investimenti non produttivi* » punto 8 «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione e degli importi», primo e secondo capoverso, secondo quanto segue:

«Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto:

- per i beneficiari di diritto privato, pari al 70% del costo totale ammissibile;
- per i beneficiari di diritto pubblico, pari al 100% del costo totale ammissibile».

- Si chiede di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.3.1.1 «Diversificazione verso attività non agricole», punto 8a «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione», primo e secondo capoverso. secondo quanto segue:

«Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto è pari al 40% del costo totale ammissibile, elevato al 50% qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e successive modificazioni e integrazioni.

L'intensità dell'aiuto è elevata ed è pari al 60% nei seguenti casi:

- più soggetti beneficiari che realizzino investimenti complementari nell'ambito delle due azioni della presente misura, tesi a formulare un offerta di beni e di servizi integrata e finalizzata a qualificare il loro intervento nell'ambito territoriale di riferimento;
- investimenti finalizzati al potenziamento degli apparati e degli impianti di sicurezza dell'impresa.

[Omissis...]

Si chiede inoltre di modificare il testo in vigore di cui al paragrafo 5.3.3.1.1«Diversificazione verso attività non agricole», punto 8b «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione», primo e secondo capoverso. secondo quanto segue:

«Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto è pari al 40% del costo totale ammissibile, elevato al 50% qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE<sup>2</sup> e successive modificazioni e integrazioni.

---

<sup>2</sup> Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

L'intensità dell'aiuto è elevata ed è pari al 60% nei seguenti casi:

- più soggetti beneficiari che realizzino investimenti complementari nell'ambito delle due azioni della presente misura, tesi a formulare un offerta di beni e di servizi integrata e finalizzata a qualificare il loro intervento nell'ambito territoriale di riferimento;
- investimenti finalizzati al potenziamento degli apparati e degli impianti di sicurezza dell'impresa.»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma**

Nessuno

### **5.2. Effetti sugli indicatori**

Nessun effetto

## **6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**

Tutte le modifiche proposte con la presente scheda di modifica sono coerenti con i contenuti e le strategie del Piano Strategico Nazionale (capitolo 5.3 "Coerenza e complementarità").

## **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche**

Le modifiche non comportano implicazioni finanziarie, trattandosi di uno spostamento di risorse tra misure.

## **8. Comitato di Sorveglianza**

la Regione ha presentato al CdS un testo relativo alle modifiche sopraindicate per mezzo della procedura scritta iniziata in data 25/07/2008 e terminata in data 8/08/2008.

La Regione ha quindi operato le opportune modifiche ed integrazioni tenuto conto delle osservazioni del CdS.